Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 1° marzo 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 60 DEL 1° MARZO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982 (dalla serie 1ª/1982 alla serie 25ª/1982), emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 e al decreto ministeriale 21 marzo 1973. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SESTA estrazione eseguita il 22 gennaio 1979; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

(505)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **999.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 546, 547 e 548, riguardanti la scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria della prima facoltà di medicina e chirurgia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 546. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di gerontologia e geriatria della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 547. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia;
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
anatomia e istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
anatomia e istologia patologica II;
biologia della senescenza II;
fisiopatologia II;
geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II.

3° *Anno*:

neurologia;
principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
psicologia;
radiologia e radioterapia II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III;
clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I.

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica;
formazione degli operatori geriatrici;
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
psicogeriatria;
clinica geriatrica II;
terapia medica II;
pratica geriatrica extraospedaliera II.

Art. 548. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 554, 555, 556 e 557, concernenti la scuola di specializzazione in nefrologia medica della prima facoltà di medicina e chirurgia che muta la denominazione di quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 554. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la cattedra di nefrologia medica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 555. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e, complessivamente, di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 556. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene ed ipertensione arteriosa;
semeiotica renale II;
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 557. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specializzazione in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in urologia e fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 653. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la cattedra di urologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in urologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 654. — Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile	anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile
fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile	fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
batteriologia in urologia	batteriologia in urologia
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I	
2° *Anno*:	
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II	semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale
le nefropatie mediche	le nefropatie mediche
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile	anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	

Insegnamenti	Esami
3° *Anno*:	
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia	le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia
andrologia	andrologia
4° *Anno*:	
anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile	anatomia ed istologia patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
farmacoterapia delle affezioni uro-genitali	farmacoterapia delle affezioni uro-genitali
anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico	anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico
nefrologia chirurgica	nefrologia chirurgica
clinica urologica I	
procedimenti di chirurgia endoscopica I	
interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I	
5° *Anno*:	
clinica urologica II	clinica urologica
patologia e clinica urologica infantile	patologia e clinica urologica infantile
urologia ginecologica	urologia ginecologica
procedimenti di chirurgia endoscopica II	interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile
chirurgia dell'intestino	
chirurgia vascolare	
interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II	

Art. 655. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica

Art. 656. — E' istitutita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica.

La scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica ha la durata di quattro anni ed ha sede presso la cattedra di fisiopatologia ostetrica e ginecologica; la direzione è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo di iscritti è di dieci per ogni anno di corso. L'ammissione viene stabilita mediante una prova scritta. L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 657. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica medica;
anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile e maschile;
embriologia e teratologia molecolare;
fisiobiologia della riproduzione;
endocrinologia della riproduzione.

2° *Anno*:

anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
diagnostica ostetrica;
diagnostica genetica prenatale;
puericultura prenatale;
tecnica diagnostica di laboratorio in campo preconcezionale e ostetrico.

3° *Anno*:

patologia della riproduzione umana;
immunopatologia ostetrica;
gravidanza ad alto rischio;
monitoraggio endocrino della gravidanza;
monitoraggio biofisico e biochimico materno-fetale in gravidanza ed in travaglio;
contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica.

Art. 658. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Nessun titolo può esonerare dalla frequenza degli iscritti nei quattro anni di corso. Gli iscritti oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., hanno anche quello dell'internato, per non meno di dieci mesi all'anno.

La scelta dei mesi di permesso è facoltà del consiglio della scuola, a secónda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio in clinica.

La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalla firma degli insegnanti delle rispettive materie.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma.

La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato tutte le materie del corso precedente.

Gli esami di profitto si danno per gruppi di materie alla fine di ciascun anno di corso, ed i membri della commissione sono proposti dal direttore della scuola.

Al termine dei quattro anni di corso per il conseguimento del diploma, gli specializzandi debbono presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 802, viene modificato nel modo seguente:

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 744. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 745. — Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 746. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I;
anatomia ed istologia patologica I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
radiologia e medicina nucleare I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestica I.

4° *Anno*:

clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

Art. 747. — E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio.

Art. 748. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali o triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1979
Registro n. 9 *Istruzione, foglio n.* 15

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Puglia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimita-

zione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Puglia, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Puglia provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Taranto - gelate del 19 aprile 1978; grandinate dell'11, 27, 29 agosto 1978;

Lecce - grandinate del 6 maggio, 2 giugno 1978;

Bari - gelate del 19, 20 e 21 aprile 1978; brinate del 22, 27 maggio 1978; grandinate del 25, 27 maggio 1978;

Foggia - grandinate del 1° giugno, 11, 14 agosto 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1489)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Lombardia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Lombardia, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Lombardia provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Milano - grandinata del 30 agosto 1978.

Cremona - grandinata del 5 agosto 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1488)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Abruzzo, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Abruzzo provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

L'Aquila - brinate del 15, 16, 21, 22 aprile 1977; piogge persistenti del 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26 marzo, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 25, 26, 27 aprile, 1, 6, 8, 11, 13, 18, 21, 22, 24, 27, 30 maggio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1485)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1979.

Trasferimento alla regione Valle d'Aosta dei beni mobili ed immobili costituenti la struttura periferica dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, che detta le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta;

Visto l'art. 17 della legge medesima che detta disposizioni per il trasferimento — sentita l'amministrazione regionale — alla regione Valle d'Aosta dei beni mobili ed immobili costituenti la struttura periferica dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC);

Sentita la regione Valle d'Aosta;

Decreta:

Articolo unico

I beni mobili costituenti la struttura periferica dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e destinati alle attività di formazione professionale, descritti nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, sono trasferiti al patrimonio della regione Valle d'Aosta.

Il commissario liquidatore dell'ente predetto provvederà per la consegna alla regione dei beni mobili ad essa spettanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

REGIONE VALLE D'AOSTA

Elenco numerico dei beni mobili di proprietà dell'ENALC esistenti alla data del 16 maggio 1978

Indicazioni sui locali impiegati - Situazione dei beni					
Organizzazione funzionale	Ubicazione	Titolo disponibilità	Beni mobili	Valore inventario	*Note*
Centro addestramento e direzione regionale	Aosta, via dell'Archibugio, 1	Affitto	256	10.848.580	
			1	135.000	Bene FAPL

N.B. — I beni mobili sono descritti negli appositi modelli INV. 4 che si trovano sia presso la Direzione generale dell'ENALC che presso la sede periferica consegnataria dei beni stessi. Tali modelli formano le scritture patrimoniali dell'ENALC.

Il commissario liquidatore: GRASSI

(1481)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Autorizzazione a commercializzare sementi di riso con requisiti ridotti per la campagna di commercializzazione 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la produzione di sementi di riso di talune varietà, conformi alle condizioni di purezza fissata per la certificazione, non è sufficiente a coprire il fabbisogno di sementi per la campagna di semina 1979;

Visto in particolare l'art. 14, quarto comma, della citata legge n. 1096, relativo alla temporanea ammissione al commercio, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento di mercato delle sementi di riso nella campagna in corso;

Decreta:

E' autorizzata fino al 30 giugno 1979 la commercializzazione di sementi di riso nella categoria « sementi certificate dalla 2ª riproduzione » con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di 500 grammi, relativamente alle seguenti varietà e per i quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati:

Arborio	q.li	15.000
Balilla	»	25.000
Vialone nano	»	6.000
Monticelli	»	2.000
Redi	»	1.500

Per detti quantitativi il cartellino ufficiale di certificazione deve contenere, oltre le indicazioni previste per i requisiti ridotti, le dizioni: « destinate esclusivamente all'Italia », « contenuto massimo in grani rossi: 10 per 500 grammi ».

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1222)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota n. 668 datata 12 gennaio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Arezzo fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dott. Camillo Mario Cassisa, chiamato ad altri incarichi, con il dott. Alfonso Pisinicca;

Decreta:

Il dott. Alfonso Pisinicca è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Camillo Mario Cassisa, chiamato ad altri incarichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1623)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVIII Salone nautico dell'Adriatico », in Ancona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVIII Salone nautico dell'Adriatico », che avrà luogo ad Ancona dal 24 marzo al 1° aprile 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1380)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 0020957 del 18 dicembre 1978, con la quale il Ministero degli affari esteri - D.G.P.A. - Ufficio I, ha designato, quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) il ministro plenipotenziario Enrico Macchia, in sostituzione del ministro plenipotenziario Giovanni Paolo Tozzoli, destinato ad altro incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il ministro plenipotenziario Enrico Macchia è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza del Ministero degli affari esteri ed in sostituzione del ministro plenipotenziario Giovanni Paolo Tozzoli, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il Ministro: PASTORINO

(1386)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 310 del 29 stesso mese, con cui Eriberto Milanta, nato a La Spezia il 16 ottobre 1896, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 27 dicembre 1978, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Eriberto Milanta, nato a La Spezia il 16 ottobre 1896, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: BONIFACIO

(1455)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio dell'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dello interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 lugio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che, a modifica e ad integrazione del richiamato regolamento, stabilisce, tra l'altro, che le elezioni hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 326 del 22 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1 del 25 gennaio 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 10 dicembre 1978, è stata rinviata al giorno 25 marzo 1979;

Vista la comunicazione telegrafica n. 66500, in data odierna, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale sono state evidenziate difficoltà organizzative in ordine allo svolgimento delle elezioni stesse a seguito dell'entrata in vigore del citato decerto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare la data della predetta elezione, in conformità alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il giorno 18 novembre 1979, con prosieguo fino alle ore 14 del giorno successivo;

Decreta:

Art. 1.

L'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979.

Art. 2.

L'elezione stessa prosegue fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio dell'elezione dei rappresentanti del personale nella commissione di avanzamento per il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che, a modifica e ad integrazione del richiamato regolamento, stabilisce, tra l'altro, che le elezioni hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 326 del 22 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1 del 25 gennaio 1979, con il quale la data della elezione dei rappresentanti del personale in seno alla commissione di avanzamento per il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco, già fissata per il giorno 10 dicembre 1978, è stata rinviata al giorno 25 marzo 1979;

Vista la comunicazione telegrafica n. 66500, in data odierna, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale sono state evidenziate difficoltà organizzative in ordine allo svolgimento delle elezioni stesse a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare la data della predetta elezione, in conformità alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il giorno 18 novembre 1979, con prosieguo fino alle ore 14 del giorno successivo;

Decreta:

Art. 1.

L'elezione dei rappresentanti del personale in seno alla commissione di avanzamento in premessa citata già fissata per il giorno 25 marzo 1979, è nuovamente indetta per il giorno 18 novembre 1979.

Art. 2.

L'elezione stessa prosegue fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(1871)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, indicate nell'allegato I al presente decreto, originarie dei Paesi a fianco di ciascuna di esse indicati, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 4 agosto 1977 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione delle merci di cui all'art. 1 di provenienza dei Paesi C.E.E., in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica, previsto dalla circolare n. 22/76, prot. n. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Restano valide le dichiarazioni di importazione relative alle merci di cui all'art. 1, e per le quali tale regime era previsto, vistate dal Ministero del commercio con l'estero in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Per le merci originarie della Polonia, indicate nello allegato II al presente decreto, il regime dell'autorizzazione ministeriale è sospeso.

Le medesime merci sono soggette alla sorveglianza indicata nel predetto allegato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 4 agosto 1977 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, protocollo n. 349200 del 30 novembre 1976 vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 5.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI ASSOGGETTATE AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE

Voce doganale	Codice statistico	Descrizione merci	Paesi d'origine
54.03	da 100 a 690	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto	Polonia
58.04	da 070 a 780	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti in ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05	Polonia
58.05	010, 080 da 300 a 770, 795, 900	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06	Polonia
59.04	600	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè	Polonia
59.13	da 010 a 390	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Polonia
60.01	400	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	Polonia
60.04	da 020 a 080, da 100 a 140	Indumenti per bambini piccoli (bébés)	India
60.04	470, 730	Pigiami a maglia non elastica nè gommata per uomo e per ragazzo	Polonia
60.04	480, 560, 750, 850	Mutande, mutandine e slip per uomo, donna, ragazzi e bambini	Polonia
60.04	510, 530, 810, 830	Pigiami e camicie da notte a maglia non elastica nè gommata per donna, ragazza e bambini	Polonia
60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia non elastica nè gommata	Polonia
61.02	050	Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti delle voci 59.08, 59.11 e 59.12 per donna, ragazza e bambini	Polonia
62.04	250, 750	Materassi pneumatici tessuti	Polonia

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DELLA POLONIA
PER LE QUALI VIENE SOSPESO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

Voce doganale	Codice statistico	Descrizione della merce	Regime di sorveglianza
51.01	da 050 a 130, da 160 a 230, da 260 a 480, da 500 a 610, da 640 a 710, da 760 a 805	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali, continue non preparati per la vendita al minuto	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
51.04	da 030 a 480	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue (compresi i tessuti di monofili e lamette delle voci 51.01 e 51.02)	Dichiarazione con fattura
51.04	520, 540	Tessuti di fibre tessili artificiali continue	Dichiarazione con fattura
53.07	da 010 a 890	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
53.11	da 010 a 970	Tessuti di lana o di peli fini	Dichiarazione con fattura
55.05	da 130 a 980	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
55.06	da 100 a 900	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
55.07	da 100 a 900	Tessuti di cotone a punto di garza	Dichiarazione con fattura
56.04	da 110 a 290	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
56.05	da 030 a 470	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco non preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
59.11	150	Tessuti gommati per pneumatici	Non soggetti a sorveglianza
60.05	da 220 a 250	Camicie, camicette e bluse a maglia non elastica né gommata per donna, ragazza e bambini	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
60.05	da 510 a 580	Gonne, comprese le gonne pantaloni a maglia non elastica nè gommata	Dichiarazione con fattura
61.01	010, 090	Indumenti esterni per uomo e ragazzo di tessuto delle voci 59.08, 59.11 e 59.12	Dichiarazione con fattura
61.01	da 130 a 190	Indumenti da lavoro per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.01	da 220 a 230	Costumi e mutandine da bagno per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.01	da 240 a 260	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenti da casa per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.01	da 290 a 320	Eskimo, giacche a vento, giubbotti e simili per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.01	da 340 a 370	Giacche e giacchette per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.01	da 920 a 960	Altri indumenti esterni per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.02	da 010 a 030	Indumenti per bambini piccoli (bèbès)	Dichiarazione con fattura

Voce doganale	Codice statistico	Descrizione della merce	Regime di sorveglianza
61.02	070	Altri indumenti di tessuti delle voci 59.08, 59.11 e 59.12 per donna	Dichiarazione con fattura
61.02	da 120 a 140	Spolverini, gonne, grembiuli ed altri indumenti da lavoro per donna e ragazza	Dichiarazione con fattura
61.02	da 160 a 180	Costumi e mutandine da bagno per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.02	da 220 a 240	Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e simili vestimenti da casa per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.02	da 250 a 280	Eskimo, giacche a vento, giubbotti e simili per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.02	da 420 a 440	Abiti a giacca, completi ed insiemi per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.02	da 570 a 620	Gonne, comprese le gonne pantaloni, tessute	Dichiarazione con fattura
61.02	da 780 a 840	Camicie, camicette e bluse tessute per donna, ragazza e bambini	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
61.02	da 860 a 920	Altri indumenti esterni per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.04	da 010 a 090	Sottovesti per bambini piccoli (bèbès)	Dichiarazione con fattura
61.04	da 110 a 180	Pigiami e camicie da notte tessute per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.04	da 910 a 980	Altre sottovesti tessute per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.05	200	Fazzoletti da naso e da taschino di tessuti di cotone di valore superiore a 15 u.c. per kg. netto	Dichiarazione con fattura
61.05	300	Fazzoletti da naso e da taschino	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
61.05	990	Fazzoletti da naso e da taschino	Dichiarazione con fattura
62.02	010, 090	Tendine	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
62.02	150	Biancheria da letto di lino o di ramiè	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
62.02	da 410 a 470, 650, 730, 770	Biancheria da tavola	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
62.02	da 810 a 890	Tende ed altri manufatti per l'arredamento	Autorizzazione automatica con attestazione tecnica
62.03	960	Sacchi e sacchetti da imballaggio di fibre tessili sintetiche, fabbricati con lamette e simili (paglie artificiali) di polietilene e di polipropilene	Non soggetti a sorveglianza

(1808)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 2/1979. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che, nell'assoggettare il metano al regime di « sorveglianza » da parte del C.I.P., ha indicato i criteri cui devono rispondere i prezzi, preferibilmente concordati con le organizzazioni più rappresentative degli utenti;

Visto l'accordo stipulato tra la SNAM, l'ANCI, la FNAMGAV e l'ANIG presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che prevede, con decorrenza dal 1° marzo 1979, una aliquota integrativa di L/mc 9 sul prezzo del metano per usi civili risultante dalla formula dei contratti scaduti al 30 settembre 1978 e di quelli in corso di scadenza;

Considerato che il predetto accordo prevede il contestuale trasferimento a tariffa della citata aliquota integrativa oltre alla quota perdita;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di una aliquota integrativa di L/mc 9 in aggiunta ai prezzo risultante dalla formula contrattuale vigente, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Le aziende distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le maggiorazioni alle tariffe vigenti nelle misure appresso indicate per le diverse classi, tenuto anche conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato:

1) Classi A_1 e A_2 (gas naturale da metanodotto distribuito tal quale):

$$\text{L/Mcal}\ \frac{9}{0{,}92 \times 9{,}1} = 1{,}075\ \text{L/Mcal pari a}$$

$$\text{L/mc}\ \frac{9}{0{,}92} = 9{,}78\ \text{L/mc}$$

2) Classi C_3 e C_4 (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai miscelato):

$$\text{L/Mcal}\ \frac{9}{0{,}92 \times 9{,}1} = 1{,}075\ \text{L/Mcal pari a}$$

$$\text{L/mc}\ \frac{9}{0{,}92 \times 9{,}1} \times \text{PCS standard del gas distribuito (in Mcal/mc)}$$

3) Classi C_1 e C_2 (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai, miscelato e/o sottoposto a trattamento termico):

$$\text{(L/Mcal)}\ w' \frac{9}{0{,}92 \times 9{,}1} + w'' \frac{9}{0{,}92 \times 9{,}1 \times 0{,}75}$$

dove: w' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e usate in miscela, quale risulta dall'ultima domanda di revisione tariffaria presentata;

dove: w'' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e sottoposte a trattamento termico, come da ultima domanda;

pari a:

$$\text{(L/mc)}\ (w' \frac{9}{0{,}92 \times 9{,}1} + w'' \frac{9}{0{,}92 \times 9{,}1 \times 0{,}75}) \times \text{PCS standard del gas distribuito (in Mcal/mc)}$$

In particolare per le distribuzioni interessate, che usano percentuali diverse di gas naturale miscelato e/o trattato, si ha:

a) *Azienda municipalizzata Catania*:

+ 1,43 L/Mcal pari a + 5,70 L/mc (PCS_{st} = 3,981 Mcal/mc)

b) *Montedison azienda gas* (Milano, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera, Borromeo, Sesto San Giovanni):

+ 1,074 L/Mcal pari a + 5,29 L/mc (PCS_{st} = 4,929 Mcal/mc)

c) *Compagnia napoletana gas*:

(Napoli, S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata):

+ 1,13 L/Mcal pari a + 4,82 L/mc (PCS_{st} = 4,266 Mcal/mc)

Castellammare di Stabia, Gragnano - cl. C_3):

+ 1,075 L/Mcal pari a + 3,567 L/mc (PCS_{st} = 3,318 Mcal/mc)

d) *Tirrenia gas* (Camogli, Chiavari, Rapallo, S. Margherita Ligure, Zoagli):

+ 1,05 L/Mcal pari a + 4,49 L/mc (PCS_{st} = 4,266 Mcal/mc)

e) *Società italiana per il gas* (Roma):

+ 1,19 L/Mcal pari a + 4,74 L/mc (PCS_{st} = 3,981 Mcal/mc)

f) *Ettore Giuntini e C.* (Varazze, Celle Ligure, Albissola Mare, Albissola Superiore):

+ 1,04 L/Mcal pari a + 4,38 L/mc (PCS_{st} = 4,200 Mcal/mc)

Le aziende distributrici, a mezzo reti urbane, di gas da metano, sono tenute a comunicare al Comitato interministeriale prezzi ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe in applicazione del presente provvedimento entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PRODI

(1915)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.

Il giorno 28 dicembre 1978 a Roma, in base ad autorizzazione disposta con legge 21 dicembre 1978, n. 869, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1979, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di sicurezza sociale tra l'Italia e il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.

L'efficacia dell'accordo decorrerà dal 1° gennaio 1979.

(1518)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'uffico per limiti di età, con effetto dalla data a fianco indicata:

Livreri Nicolò, notaio in Milano, dal 2 marzo 1979.

(1492)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 21 dicembre 1978. Progetto speciale per l'area metropolitana di Palermo

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 2 maggio 1977, di approvazione del piano quinquennale per il Mezzogiorno, contenente le indicazioni per l'avviso, secondo le procedure previste dall'art. 8 della sopracitata legge n. 183, del progetto speciale per l'area metropolitana di Palermo;

Vista la nota n. 6177 del 14 novembre 1978, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone all'esame del CIPE, ad interpretazione e puntualizzazione delle indicazioni di cui sopra, il documento contenente i criteri e le specificazioni programmatiche per l'elaborazione tecnica e il primo avvio operativo del medesimo progetto speciale;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Prende atto

dei criteri e delle specificazioni di indirizzo programmatico di cui alle premesse, approvandole, ed autorizza il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a dare disposizioni alla « Cassa » per l'elaborazione tecnica e progettuale del progetto speciale e per il primo avvio operativo degli interventi urgenti in conformità ai criteri medesimi.

Il progetto speciale suddetto, da sottoporre al Comitato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 183 citata in premessa, dovrà altresì contenere l'indicazione dei termini finanziari e temporali per la realizzazione delle opere.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(1822)

Deliberazione 21 dicembre 1978. Progetto speciale per l'area metropolitana di Napoli

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la propria delibera del 31 maggio 1977, di approvazione del piano quinquennale per il Mezzogiorno, contenente le indicazioni per l'avvio, secondo le procedure previste dall'art. 8 della sopracitata legge n. 183, del progetto speciale per l'area metropolitana di Napoli;

Vista la nota n. 13600 del 14 novembre 1978, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone all'esame del CIPE, ad interpretazione e puntualizzazione delle indicazioni di cui sopra, il documento contenente i criteri e le specificazioni programmatiche per l'elaborazione tecnica e il primo avvio operativo del medesimo progetto speciale;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Prende atto

dei criteri e delle specificazioni di indirizzo programmatico di cui alle premesse, approvandole, ed autorizza il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a dare disposizioni alla « Cassa » per l'elaborazione tecnica e progettuale del progetto speciale e per il primo avvio operativo degli interventi urgenti in conformità ai criteri medesimi.

Il progetto speciale suddetto, da sottoporre al Comitato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 183, citata in premessa, dovrà altresì contenere l'indicazione dei termini finanziari e temporali per la realizzazione delle opere.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
MORLINO

(1823)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Consorzio fra le cooperative di proprietari coltivatori della riforma fondiaria in provincia di Caserta - Concooper », in Caserta.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1979 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Consorzio fra le cooperative di proprietari coltivatori della riforma fondiaria in provincia di Caserta - Concooper », in Caserta:

Presidente:

Miccio dott. Giuseppe.

Membri:

Masi Mario;
Cocchini dott. Renzo.

(1496)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Ribera III », in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1979, il dott. Domenico De Vivo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Ribera III », in Napoli, in sostituzione dell'avv. Salvatore Iacobelli, dimissionario.

(1546)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edificatrice Ovidio », in Milano, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1979, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edificatrice Ovidio », in Milano, è stata prorogata sino al 3 agosto 1979 ed il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi, in sostituzione del sig. Luciano Cucoch.

(1547)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Scarlino

Con decreto 15 dicembre 1978, n. 3238, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Pecora in comune di Scarlino (Grosseto) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19, mappale 14 della superficie di mq 20.220 ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 ottobre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Grosseto; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1494)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 2 febbraio 1979, l'autorizzazione ad assumere mutui prevista al secondo comma, concessa a comuni delle province di Catanzaro, Foggia, Reggio Emilia, Salerno, Terni e Verona, deve intendersi a copertura del disavanzo economico del bilancio *1976* e non *1977*.

(1821)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a dieci posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in ingegneria mineraria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1973, registro n. 4, foglio n. 235, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1975, registro n. 12, foglio n. 83, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in ingegneria mineraria;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1976, registro n. 4, foglio n. 385, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quindici posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Ravvisata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i posti già autorizzati e non coperti, con i tre suddetti concorsi, mediante due distinti concorsi: uno a dieci posti riservato ai laureati in ingegneria mineraria ed un altro a ventisette posti per i laureati in ingegneria (tutti gli indirizzi);

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/75 del 14 aprile 1975, sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera direttiva del ruolo tecnico degli ingegneri del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in ingegneria mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Dei suddetti dieci posti messi a concorso, due posti sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria verranno conferiti, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in ingegneria mineraria.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera obbligatoria nella quale si intende sostenere l'esame;

m) la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Inoltre, i candidati che intendano sostenere la prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera debbono dichiararlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio nelle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

a) giacimenti minerari: Il giacimento minerario inteso in senso industriale. Classifica dei giacimenti in base alle caratteristiche principali (minerali e materie utili e stato di aggregazione relativa, forma e giacitura dei corpi mineralizzati). Caratteristiche essenziali dei giacimenti in rapporto alle modalità di prospezione, ricerca, esplorazione e coltivazione (forma, volume, tenore medio e tenore locale, granulometria, permeabilità e porosità, caratteristiche meccaniche, pressioni, temperature, ossidabilità, ecc.). Caratteristiche dei principali tipi di giacimenti in rapporto alle condizioni di formazione. Giacimenti di origine ignea, esogena e metamorfica. Influenza delle variazioni posteriori (tettonica, diagenesi, metamorfismo) sulle caratteristiche dei giacimenti. Mezzi e metodi di prospezione con particolare riguardo ai metodi geofisici e geochimici. Campionatura e valutazione economica dei giacimenti;

b) arte mineraria:

Ricerca e coltivazione dei giacimenti di minerali metalliferi e non metalliferi e di prodotti di cava.

Lavorazioni in sotterraneo. Esplosivi. Statica dei vuoti. Armamento. Tracciamento e preparazione. Metodi di coltivazione. Scavo di gallerie e pozzi. Ventilazione ed eduzione. Trasporti ed estrazione. Aria compressa; elettrificazione. Lavorazioni a cielo aperto.

Preparazione ed arricchimento dei minerali. Considerazioni economiche. Frantumazione e macinazione. Vagliatura e classificazione. Arricchimento per via fluidogravimetrica, per flottazione, per via magnetica ed elettrostatica. Controllo e previsione dei risultati.

Origine del petrolio e del gas naturale. Condizioni di accumulo dei giacimenti.

Prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi. Perforazioni esplorative.

Sistema Rotary: potenza e trasmissione, apparecchiature, circolazione, fanghi, condotta di lavoro. Colonne di rivestimento. Chiusura delle acque: cimentazioni. Carotaggi e diagrafie nei pozzi. Accertamento della produttività di formazioni indiziate. Completamento dei pozzi. Sviluppo del campo.

Caratteristiche dei serbatoi naturali di petrolio e di gas. Drenaggio degli idrocarburi dalle rocce serbatoio. Caratteristiche di produzione dei pozzi. Erogazione spontanea e suo controllo. Pompaggio. Recupero secondario. Raccolta, deposito e trasporto degli idrocarburi. Tutela del giacimento. Sicurezza dei lavori estrattivi in sotterraneo ed a giorno.

Colloquio: il colloquio, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di legislazione sociale e le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

lingua estera a scelta del candidato tra il francese, lo spagnolo, l'inglese ed il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Prova facoltativa di lingua estera: francese, inglese, spagnolo e tedesco. La lingua prescelta dai candidati, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella obbligatoria scelta per il colloquio:

a) prova scritta:

la prova scritta consisterà in una traduzione dalla lingua italiana con l'uso del vocabolario di un brano tecnico;

b) colloquio:

il colloquio consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, *nei giorni 27 e 28 luglio 1979, alle ore 8,30; in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.*

La prova facoltativa di lingua estera avrà luogo in Roma, il giorno 30 luglio 1979, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, primo piano, stanza n. 31, via Molise n. 2.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per la prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ingegneri in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 218) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 42

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in ingegneria mineraria.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (francese, inglese, spagnolo o tedesco);

9) di voler sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua . . . . . . (francese, inglese, spagnolo o tedesco) (7);

10) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . dal . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(7) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere tale prova.

(1642)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 10, pubblicato il 22 gennaio 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1978, registro n. 6 Sanità, foglio n. 19, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie.

(1432)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso a tre posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(591/S)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(604/S)

OSPEDALE « F. CAMPANA » DI SERAVEZZA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seravezza (Lucca).

(592/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(602/S)

OSPEDALE DI CISTERNINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cisternino (Brindisi).

(605/S)

OSPEDALE CIVILE « P. ANGIOLONI » DI FORLI' - S. PIERO IN BAGNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Forlì - S. Piero in Bagno.

(600/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(595/S)

OSPEDALE DI CINGOLI

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(593/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(613/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(614/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale presso lo stabilimento di Scansano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(615/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena)

(616/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(601/S)

OSPEDALE CIVILE « P. A. FACCANONI » DI SARNICO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(603/S)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(607/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande *di partecipazione al concorso ad un posto di assistente* di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(606/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di ematologia aggregata alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di ematologia aggregata alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(590/S)

OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(594/S)

OSPEDALE «N. MELLI» DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(597/S)

OSPEDALE «P. DEL PRETE» DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(598/S)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTA' DI CASTELLO E UMBERTIDE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso la sede di Città di Castello (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(599/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Avviso di rettifica

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia, di cui all'avviso di riapertura del termine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 22 febbraio 1979, deve intendersi fissato alle ore 12 del 15 marzo 1979 e non alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(505-bis/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1978, n. **47.**
Tutela e uso del territorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 161 *dell'*11 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Principi fondamentali

La Regione intende assicurare l'equilibrato sviluppo del proprio territorio e garantire che lo sfruttamento delle risorse naturali e la utilizzazione dei suoli e dell'intero territorio avvengano in funzione degli interessi generali.

La pianificazione territoriale è coordinata alla programmazione economica; in particolare la pianificazione territoriale regionale e comprensoriale si coordina alla programmazione economica nazionale e a quella regionale perseguendo le seguenti finalità:

lo sviluppo equilibrato del territorio attraverso la programmazione degli insediamenti abitativi, produttivi, dei trasporti, della rete infrastrutturale, delle attrezzature e dei servizi, in un quadro di rigoroso e coordinato utilizzo delle risorse territoriali;

la tutela ed il recupero all'uso sociale dei beni di interesse culturale e ambientale e la valorizzazione a fini sociali del patrimonio edilizio e urbanistico esistente;

l'approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti gli aspetti fisici, storici e socio-economici.

La presente legge, nel rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate in attuazione dello art. 81, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, regola tutti gli interventi di trasformazione e conservazione del territorio regionale, promossi da soggetti pubblici o privati; disciplina l'intera attività programmatoria della Regione in materia urbanistica, e fissa le modalità e i tempi per la formazione e l'attuazione dei programmi dei piani.

Art. 2.
Riferimenti alla programmazione regionale

La pianificazione territoriale della Regione va strettamente e sistematicamente riferita al «programma di sviluppo regionale» di cui all'art. 4 dello statuto e ai «piani di intervento» annuali o poliennali adottati dal consiglio regionale a norma dello stesso art. 4.

La giunta regionale presenterà ogni anno al consiglio regionale una «relazione generale» sullo stato della pianificazione territoriale regionale e sui problemi di coordinamento con i programmi e i piani regionali.

Nel processo di formazione, applicazione e verifica della pianificazione territoriale, la Regione si avvale della partecipazione degli enti locali e della società civile, secondo le norme dello statuto regionale e della presente legge.

Art. 3.
Livelli e strumenti della pianificazione territoriale

Sono strumenti della pianificazione:

a) a livello regionale: i piani territoriali regionali;

b) a livello comprensoriale: i piani territoriali di coordinamento comprensoriale;

c) a livello comunale: i piani regolatori generali comunali.

La pianificazione territoriale relativa ai punti *b*) e *c*) si attua sulla base di «programmi pluriennali di attuazione».

Titolo II

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 4.

Finalità e contenuti della pianificazione territoriale regionale

La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui allo art. 1, elabora con la partecipazione delle province, dei comuni, dei comitati comprensoriali e delle comunità montane:

1) un piano territoriale regionale che definisca, sulla base delle scelte di programmazione regionale, individuate anche attraverso il confronto con le scelte nazionali e delle altre regioni, gli obiettivi qualitativi e quantitativi di carattere generale per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizi; garantisca la piena utilizzazione delle risorse agricole e la protezione e valorizzazione dei beni culturali ambientali; assicuri la salvaguardia delle parti del territorio interessate alla realizzazione degli interventi di interesse nazionale e regionale; stabilisca il quadro dell'assetto del territorio regionale anche in relazione:

a) al sistema delle grandi strutture e linee di comunicazione viaria, ferroviaria, idroviaria, marittima ed aerea, ivi compresi i centri di interscambio per il trasporto di persone e merci;

b) alle grandi strutture portuali, annonarie e distributive e alle infrastrutture tecnologiche;

c) agli impianti e alle reti per l'energia e le telecomunicazioni;

d) alle industrie di base, alle centrali di produzione di energia e alle raffinerie di idrocarburi;

e) alle sedi universitarie;

f) ai parchi, alle riserve naturali ed ai bacini idrogeologici di interesse termale;

g) alla difesa del suolo ed alla bonifica integrale e montana;

h) alla prevenzione e alla difesa dalle varie forme di inquinamento, recependo per le acque le previsioni del piano regionale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

i) alle zone sismiche, individuate a norma della lettera *b)* dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2) piani territoriali stralcio relativi all'intero territorio regionale od a parti di esso e piani territoriali che specifichino nel quadro del bilancio pluriennale della Regione i programmi regionali di intervento e quelli da attuare attraverso specifici progetti;

3) gli atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo contenenti obiettivi generali e criteri per la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui all'art. 3, punti *b)* e *c)*.

Il piano territoriale regionale è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa che formula le scelte di assetto territoriale idonee a conseguire gli obiettivi della programmazione economica regionale;

2) elaborati grafici e cartografici adeguati, per numero e scala, ad illustrare la relazione di cui al punto 1).

La Regione coordina, nell'ambito degli strumenti di cui al primo comma, la pianificazione dei comprensori e approva i relativi piani territoriali di coordinamento comprensoriale.

Il piano territoriale regionale o i piani territoriali stralcio ricomprendono il piano regionale di coordinamento dei porti, di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19.

Art. 5.

Formazione e approvazione dei piani territoriali regionali

Il piano territoriale regionale viene predisposto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la partecipazione degli enti locali e della società civile della Regione, prima della sua approvazione da parte del consiglio regionale, al processo di formazione, applicazione e verifica della pianificazione regionale. Per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ambientali la giunta regionale, nella predisposizione delle proposte per il piano territoriale, si avvale della collaborazione dell'Istituto regionale dei beni artistici culturali e naturali.

Gli enti territoriali elettivi, i comitati comprensoriali, le comunità montane formulano le loro proposte attraverso deliberazioni dei loro organi consiliari.

I piani territoriali regionali di cui all'art. 4, primo comma, punti 1) e 2), sono approvati dal consiglio regionale previo parere del comitato consultivo regionale, a sezioni riunite, sentite le amministrazioni dello Stato interessate.

Le amministrazioni dello Stato interpellate dovranno esprimere i loro pareri entro novanta giorni dalla richiesta della Regione e, trascorso senza esito tale termine, il consiglio regionale potrà procedere ugualmente all'approvazione dei piani.

Ai progetti delle amministrazioni dello Stato e delle aziende pubbliche a carattere nazionale che hanno riflessi sul territorio regionale e che siano in contrasto con le indicazioni dei piani territoriali regionali di cui all'art. 4, si applica il procedimento di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli atti di cui all'art. 4, primo comma, punto 3), sono approvati dal consiglio regionale.

I provvedimenti di approvazione dei piani sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, e ne è data altresì notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Efficacia ed effetti dei piani territoriali regionali

Gli strumenti di pianificazione territoriale regionale entrano in vigore alla data della pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

I comitati comprensoriali, le comunità montane e i comuni sono tenuti ad uniformare i rispettivi piani alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale regionale di cui allo art. 4, primo comma, punti 1), 2) e 3), entro sei mesi dall'approvazione di questi ultimi.

In assenza di piani territoriali di coordinamento comprensoriale, i piani territoriali regionali di cui all'art. 4 possono indicare tra l'altro i piani territoriali stralcio che i comitati comprensoriali e le comunità montane devono adottare nei termini stabiliti.

In attesa dell'adeguamento dei piani vigenti alle prescrizioni degli strumenti di cui al secondo comma e a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione dei piani territoriali regionali adottati, si applicano obbligatoriamente le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della presente legge.

All'atto delle approvazioni dei piani territoriali regionali di cui all'art. 4, primo comma, punti 1) e 2), le previsioni e le prescrizioni in essi contenute che comportano vincoli di carattere generale o particolare, per i quali è obbligatoria la rappresentazione grafica adeguata, sono rese immediatamente impositive nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Nei casi previsti nei due commi precedenti, i privati e gli enti interessati dalle previsioni e destinazioni d'uso immediatamente vincolanti possono presentare le proprie osservazioni e proposte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione dei piani, presso le sedi dei comitati comprensoriali i quali, entro trenta giorni dalla suddetta scadenza, li rimettono con i propri pareri al consiglio regionale che è tenuto a pronunciarsi e provvedere nel merito entro i successivi novanta giorni.

Titolo III

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMPRENSORIALE

Art. 7.

Funzione dei comitati comprensoriali in materia urbanistica

Il penultimo comma dell'art. 5 e l'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, sono soppressi.

Ai comitati comprensoriali sono attribuite le seguenti funzioni, oltre a quelle specificatamente indicate in singole disposizioni della presente legge:

1) l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano territoriale di coordinamento comprensoriale; l'adozione dei piani stralcio relativi all'intero territorio e sue parti, compresi quelli di cui all'art. 6 precedente, e quelli per l'attuazione sul territorio dei piani e dei programmi economici di cui al titolo II della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, ed alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nella formazione di tali piani il comitato tiene conto degli atti di programmazione economica e sottopone a verifica quelli di pianificazione territoriale elaborati a livello comunale e subregionale, e si adegua ai piani territoriali regionali ed agli atti normativi e di indirizzo politico-amministrativo della Regione, ove esistenti;

2) la partecipazione alla formazione dei piani territoriali regionali;

3) il coordinamento della pianificazione comunale e dei programmi pluriennali di attuazione dei piani regolatori generali;

4) l'approvazione:

a) dei piani regolatori generali e delle relative varianti;

b) dei programmi pluriennali di attuazione dei piani regolatori generali;

c) dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica e relative varianti nei casi previsti dal terz'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge;

d) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e loro varianti anche nei casi previsti nell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) delle convenzioni-tipo per categorie di interventi ai sensi degli articoli 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) delle convenzioni-tipo ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni e delle convenzioni-tipo nel quadro delle indicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

g) dei piani dei comuni e loro consorzi previsti dallo art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) delle deliberazioni dei consigli comunali indicanti la scelta delle aree per la costruzione di attrezzature di servizio scolastico, ospedaliero, universitario e poste e telecomunicazioni non in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti. La approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

i) dei regolamenti edilizi comunali;

l) dei piani di ricostruzione e loro varianti di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

m) dei piani regolatori e loro varianti di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, relativamente alle violazioni ed illegittimità afferenti agli strumenti urbanistici vigenti, nonchè dei poteri di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902;

6) la richiesta dei comuni, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, dell'adozione delle deliberazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;

7) la presentazione di proposte per la predisposizione dei programmi regionali di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

8) la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'ultimo comma dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e la promozione di consorzi, in tutti i casi in cui ciò è necessario per l'attuazione delle direttive del piano territoriale di coordinamento comprensoriale;

9) l'esercizio delle attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi ai sensi dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni;

10) la scelta delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi per i comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

11) l'indicazione, decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 27 giugno 1974, n. 247, entro i successivi sessanta giorni, delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero la promozione della localizzazione in altro comune;

12) l'esercizio delle funzioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè all'art. 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

13) il nulla-osta al rilascio di concessioni in deroga, di cui all'art. 54 della presente legge.

Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale, le funzioni di cui al punto 4), lettera a), del presente articolo rimangono riservate agli organi regionali competenti ai sensi delle leggi vigenti e in tal caso il comitato comprensoriale è chiamato ad esprimere sul piano regolatore generale il proprio parere.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 61 della presente legge, fino all'approvazione dei piani territoriali le funzioni di cui ai punti 1), 2), 3), 7), 8) e 10) del presente articolo sono esercitate dal comitato comprensoriale; quelle di cui ai punti 4), 9), 11), 12) e 13), dall'ufficio di presidenza; quelle di cui ai punti 5) e 6), dal presidente del comitato comprensoriale o suo delegato.

Per quanto attiene alle lettere a), b), c), d) e g) del punto 4) del presente articolo, in caso di richiesta scritta di almeno tre consiglieri all'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale, la competenza spetta al comitato comprensoriale.

Resta fermo, relativamente alle attribuzioni comprensoriali, quanto previsto dalle leggi regionali 8 marzo 1976, n. 10 e 27 aprile 1976, n. 19, in materia rispettivamente di viabilità e di porti.

In caso di mancata adozione dei provvedimenti attribuiti agli organi comprensoriali, comunque segnalata alla Regione, la giunta regionale inviterà l'organo comprensoriale a provvedere entro un determinato termine. Scaduto tale termine, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nominerà un commissario per l'adozione del provvedimento.

Art. 8.

Contenuti della pianificazione territoriale comprensoriale

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale, elaborato in connessione con il piano di sviluppo economico-sociale di cui all'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, disciplina la tutela e l'uso del territorio e coordina sul territorio gli interventi economici previsti nei piani e programmi di cui al titolo II della citata legge regionale n. 12.

Tali piani e programmi, se adottati in assenza di piano territoriale di coordinamento comprensoriale, avranno valore di piano stralcio comprensoriale.

Ai fini del disposto dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, primo e secondo comma, i contenuti del titolo III della presente legge costituiscono i criteri per la compilazione del piano territoriale di coordinamento o dei piani stralcio comprensoriali.

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale provvede:

1) alla individuazione delle zone da sottoporre a speciali norme di tutela ai fini della difesa attiva del suolo, dell'ambiente e delle risorse naturali. Tali norme hanno valore di piano territoriale paesistico ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e producono gli effetti di cui alla legge stessa: tali norme potranno altresì disporre vincoli idrogeologici ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale sostituisce il piano generale di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per quanto attiene al regime dei vincoli e delle prescrizioni relative all'uso corretto dei suoli e delle risorse fisico-ambientali;

2) al recepimento di un piano delle attività estrattive comprensoriali sulla base delle indicazioni dell'art. 2, lettera a), della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13. Il piano delle attività estrattive è formato, adottato ed approvato con le medesime procedure del piano territoriale di coordinamento comprensoriale. I comuni dovranno adeguare il proprio piano delle attività estrattive, adottato ai sensi dell'art. 4 della suddetta, al piano comprensoriale;

3) alla determinazione del bilancio idrico, compresi i bacini idrogeologici d'interesse termale, del comprensorio e delle norme sull'uso delle acque sulla base del piano regionale delle acque e del piano di risanamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

4) alla definizione delle fasce di tutela di cui all'art. 33, quarto comma, della presente legge, relative ai fiumi, ai canali, ai laghi, al Po, alle coste, alle golene ed alle zone umide;

5) alla individuazione delle zone a prevalente destinazione agricola e forestale, anche in rapporto al piano quinquennale di sviluppo agricolo di cui all'art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12. Il piano territoriale di coordinamento od il piano-stralcio di cui al punto 1), secondo comma, dell'art. 7 della presente legge, provvedono alla definizione di norme urbanistiche-quadro delle zone agricole da recepire nei piani regolatori generali interessati, tenuto conto delle caratteristiche produttive delle aziende, anche in relazione alla loro adesione a forme cooperative ed associative. Il piano territoriale di coordinamento od il piano-stralcio relativo alle zone agricole devono contenere:

a) la classificazione delle diverse zone agricole in funzione delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;

b) norme-quadro delle diverse attività agricole suddivise in: funzioni residenziali, attività di servizio, attività zootecniche di tipo aziendale, interaziendali ed associate, attività zootecniche intensive non collegate alla conduzione del fondo ed alla produzione dell'azienda agricola, impianti tecnici al servizio della agricoltura, ogni altra attività produttiva o di servizio ritenuta utile all'attività agricola;

c) la previsione di strumenti per verificare il rapporto che intercorre tra i processi produttivi dell'azienda agricola e le corrispondenti esigenze di opere ed impianti di natura edilizia al servizio del fondo;

6) alla individuazione delle aree necessarie alla realizzazione di interventi ed opere pubbliche di carattere infrastrutturale e servizi pubblici di interesse nazionale o regionale previsti dalla programmazione regionale;

7) alla definizione della viabilità di interesse comprensoriale, compresa la rete ferroviaria, tenendo conto delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;

8) alla predisposizione del dimensionamento complessivo nei diversi settori, nel rispetto delle previsioni regionali e dell'ipotesi demografica e occupazionale relativa sia al comprensorio che ai singoli comuni. Tali ipotesi per il piano territoriale comprensoriale devono tendere all'annullamento del saldo migratorio e a un andamento demografico basato sui tassi di natalità, fatte salve diverse previsioni della programmazione economica regionale e degli strumenti di cui ai punti 1), 2), 3) del primo comma dell'art. 4 della presente legge;

9) al dimensionamento della capacità ricettiva turistica, compresi gli alberghi, le pensioni, le locande, i campeggi, gli insediamenti turistici residenziali e le strutture finalizzate al turismo sociale, relativa sia al comprensorio che ai singoli comuni. I comprensori del litorale marino effettueranno tale dimensionamento tenendo conto anche delle capacità della spiaggia secondo standards fissati in funzione delle caratteristiche del litorale;

10) al dimensionamento ed alla localizzazione nonchè, ove occorra, alla individuazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 55 della presente legge, in rapporto alle ipotesi di cui ai punti precedenti:

a) delle aree necessarie alla realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse comprensoriale;

b) delle aree per i piani di zona consortile, di cui allo art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativi ai programmi coordinati tra più comuni e per gli interventi che rivestono interesse comprensoriale;

c) delle aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi industriali tenendo conto delle esigenze produttive e di sviluppo nonchè di tutela della salute e dell'ambiente con particolare riferimento alla difesa del territorio dagli inquinamenti atmosferici, idrici e del suolo;

d) delle aree destinate agli insediamenti produttivi commerciali all'ingrosso e turistici qualora rivestano interesse comprensoriale, nonchè ai grandi esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore ai mq 1500. Nella individuazione si dovrà tener conto delle esigenze di cui al precedente punto *c*);

11) alla definizione dei criteri per il dimensionamento e la localizzazione delle aree di interesse comunale residenziali, produttive, artigianali, commerciali, turistiche e per servizi;

12) alla predisposizione di norme comprensoriali per la disciplina degli interventi di cui ai punti precedenti;

13) alla determinazione, per le varie zone del territorio individuate nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale o da individuarsi nei piani regolatori generali comunali, di standards urbanistici di ulteriore specificazione rispetto a quelli indicati nell'art. 46 della presente legge;

14) alla prospettazione delle esigenze ed alla formulazione delle proposte per l'elaborazione del piano dei trasporti pubblici del bacino di traffico interessato.

I dimensionamenti relativi ai punti 8), 9) e 10) vanno riferiti ad un arco temporale decennale, disaggregati per due quinquenni.

In base a quanto stabilito dall'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, i piani urbanistici delle comunità montane sono a tutti gli effetti assimilati ai piani territoriali di coordinamento comprensoriale, fatte salve le norme di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge citata.

Il consiglio regionale, in collaborazione con i comitati comprensoriali, potrà determinare altri criteri da osservare nella compilazione del piano territoriale di coordinamento o dei piani-stralcio comprensoriali.

Art. 9.

Procedimento per la formazione della pianificazione territoriale comprensoriale

Le norme dell'art. 9 e dell'art. 25 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, non si applicano ai fini dell'adozione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale e dei piani stralcio di cui al punto 1) del precedente art. 7.

Il comitato comprensoriale, con la più ampia partecipazione, adotta, sentiti i relativi comuni, un progetto preliminare di piano territoriale di coordinamento comprensoriale costituito da:

1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale, e del piano quinquennale di sviluppo economico e sociale comprensoriale, gli obiettivi generali e settoriali del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, nonchè la determinazione di massima del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di residenza, di occupazione e di servizi;

2) una prima ipotesi di assetto territoriale, con l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali.

Il progetto preliminare di piano viene depositato nella segreteria del comitato comprensoriale nonchè nella segreteria di ogni comune; di tale deposito viene data notizia nel Foglio annunzi legali delle province e nel Bollettino ufficiale della Regione, nonchè sulla stampa locale.

Tale progetto preliminare di piano viene inviato alla Regione, alle amministrazioni statali e provinciali nel cui territorio ricade il territorio comprensoriale, alle comunità montane comprese nel comprensorio ed ai comitati comprensoriali limitrofi; viene altresì inviato a tutti gli enti ed organizzazioni, pubblici e privati, che ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla data dell'ultima pubblicazione fra quelle previste al comma precedente.

I predetti, entro sessanta giorni dalla trasmissione o dalla pubblicazione, possono presentare proposte scritte al comitato comprensoriale che nello stesso termine può promuovere apposite consultazioni.

Entro i centoventi giorni successivi, il piano territoriale di coordinamento comprensoriale viene adottato dal comitato comprensoriale con deliberazione approvata a maggioranza dei componenti del comitato.

Il piano viene depositato nella segreteria del comitato comprensoriale nonchè nella segreteria di ogni comune facente parte del comprensorio per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; di tale deposito viene data notizia nei modi di cui al terzo comma del presente articolo.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale, unitamente alle osservazioni e alle eventuali controdeduzioni del comitato comprensoriale, viene inoltrato alla Regione entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma precedente.

Se le previsioni contenute nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale risultano difformi dalle disposizioni della presente legge o in contrasto con i piani di cui all'art. 4, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, restituisce, entro sessanta giorni, il piano al comitato comprensoriale perché apporti entro i successivi sessanta giorni le necessarie modifiche.

Il consiglio regionale, anche a seguito delle osservazioni presentate al piano territoriale di coordinamento comprensoriale, può proporre al comitato comprensoriale di introdurre modificazioni al piano stesso. Ove esse abbiano carattere sostanziale, le modifiche dovranno essere introdotte con le procedure di cui ai precedenti commi. Il comitato comprensoriale si pronuncerà sulle modifiche e sulle eventuali osservazioni nei termini e nei modi indicati nei commi precedenti.

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale è approvato dal consiglio regionale entro novanta giorni dalla data del suo inoltro definitivo, sentito il parere del comitato consultivo regionale a sezioni riunite.

Le norme del presente articolo si applicano anche per i piani-stralcio comprensoriali.

Il provvedimento di approvazione del piano viene pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e ne viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè sui principali quotidiani della Regione.

Art. 10.

Efficacia della pianificazione territoriale comprensoriale

Alla previsione della pianificazione territoriale comprensoriale si applicano le misure di salvaguardia, di cui all'art. 55 della presente legge, dalla data di adozione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale o dei piani-stralcio.

Inoltre, le previsioni relative alla destinazione delle aree e di immobili di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 10) dell'art. 8 della presente legge, contenute nei detti piani, hanno valore di direttive programmatiche per i soggetti pubblici fino dalla data dell'adozione dei piani stessi, salvo diverse disposizioni che risultassero determinate dagli organi competenti ad approvare i piani.

I comuni devono adeguare il piano regolatore generale alle previsioni del piano territoriale di coordinamento comprensoriale o dei piani-stralcio, entro dodici mesi dalla loro approvazione.

Art. 11.

Aggiornamento della pianificazione territoriale comprensoriale

Il comitato comprensoriale procede ad una verifica generale del piano territoriale di coordinamento comprensoriale o dei piani-stralcio almeno ogni cinque anni e comunque in concomitanza con l'adozione del piano quinquennale di sviluppo economico e sociale di cui all'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.

Le relative varianti dovranno essere formate con il procedimento di cui all'art. 9 della presente legge.

Qualora il comitato comprensoriale ravvisi la necessità di varianti che non incidano sull'impostazione e sul dimensionamento del piano territoriale o dei piani-stralcio comprensoriali, procede direttamente all'adozione delle varianti stesse senza preventiva adozione del progetto preliminare.

Titolo IV

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE

Art. 12.

Finalità del piano regolatore generale

Ogni comune è obbligato ad adottare un piano regolatore generale nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.

Il piano regolatore generale deve disciplinare le destinazioni d'uso relative all'intero territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunità locali, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, di quelli ambientali e naturali, nonchè di quelli produttivi.

Art. 13.

Contenuto del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale recepisce e specifica le previsioni e i vincoli contenuti nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale di cui all'art. 8 della presente legge, nonchè dei piani territoriali regionali e degli atti normativi e di indirizzo esistenti, di cui all'art. 4 della presente legge.

Il piano regolatore generale prevede altresì:

1) la distribuzione tra insediamenti concentrati e sparsi della popolazione ipotizzata per il decennio dal piano territoriale di coordinamento comprensoriale;

2) la specificazione del fabbisogno in termini di residenza di occupazione e di servizi indicandone la quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio e urbano esistente e definendo la quantità delle aree necessarie per la realizzazione della restante quota di nuovi insediamenti;

3) l'individuazione del territorio urbanizzato costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;

4) l'individuazione delle aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo, della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della salute pubblica, nonchè del recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

5) l'individuazione, attraverso un piano di servizi articolato per quartieri, circoscrizioni o frazioni, delle aree necessarie ad assicurare agli insediamenti la dotazione minima e inderogabile di servizi, di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, nel rispetto degli standards di cui all'art. 6 della presente legge, nonchè la specificazione urbanistica delle previsioni dei piani di adeguamento e sviluppo in materia di distribuzione commerciale.

Le aree necessarie al soddisfacimento degli standards previsti dal successivo art. 46 per gli abitanti esistenti o da insediare nel territorio agricolo vanno inserite nell'ambito delle previsioni dei centri minori agricoli;

6) l'individuazione delle aree e delle zone di rispetto per le vie di comunicazione.

Il piano regolatore generale, in rapporto alle indicazioni di cui ai punti precedenti, provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dettando per ciascuna zona precise norme sull'utilizzazione dei suoli.

Le zone territoriali omogenee, di cui al comma precedente, sono le seguenti:

zona *A*: le parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi;

zona *B*: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone *A* e a prevalente destinazione residenziale o turistico-residenziale;

zona *C*: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali o turistico-residenziali;

zona *D*: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e quelle da destinare a nuovi insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica;

zona *E*: le parti del territorio destinate ad usi agricoli;

zona *F*: le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale;

zona *G*: le parti del territorio di cui al punto 5) del presente articolo.

Il dimensionamento del piano regolatore generale, sotto il profilo della residenza permanente, va effettuato nell'ambito dei criteri e delle previsioni del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, secondo i seguenti parametri:

a) per capacità insediativa reale si deve intendere il numero delle effettive stanze abitabili esistenti comprese quelle delle zone agricole, considerando convenzionalmente mq 25 di superficie utile per ogni stanza;

b) per capacità insediativa teorica si deve intendere il numero delle stanze realizzabili secondo le norme di zona del piano regolatore generale, considerando sia le stanze recuperabili attraverso la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente sia le previsioni delle zone di nuovo insediamento, oltre alla capacità insediativa reale esistente;

c) ai fini del calcolo del fabbisogno residenziale l'indice di affollamento, misurato in abitanti per stanza, non deve essere superiore a 1 né inferiore a 0,75.

Tale dimensionamento deve coincidere con la differenza fra la capacità insediativa teorica e la capacità insediativa reale.

Tali parametri possono essere modificati dal comitato comprensoriale ai sensi del punto 11) dell'art. 8 della presente legge, in sede di piano territoriale di coordinamento comprensoriale.

Il piano regolatore generale può contenere l'indicazione dei perimetri degli strumenti di attuazione di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 18 della presente legge.

Art. 14.

Formazione ed approvazione del piano regolatore generale

Il comune, con la collaborazione degli organi di decentramento amministrativo, predispone un progetto preliminare di piano regolatore generale costituito da:

1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale e comprensoriale, gli obiettivi generali e settoriali del piano regolatore generale, nonchè la determinazione del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di occupazione, di residenze e servizi con l'indicazione della quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;

2) una prima ipotesi di assetto territoriale con l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali.

Tale progetto preliminare, deliberato dal consiglio comunale, viene immediatamente inviato agli organi di decentramento amministrativo del comune e al comitato comprensoriale; viene inoltre inviato ad enti ed organizzazioni che ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Il progetto preliminare di piano viene depositato nella segreteria del comune; di tale deposito viene data notizia nel Foglio annunzi legali delle province, nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla stampa locale.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione gli enti, le organizzazioni e i privati interessati possono presentare proposte scritte. Nello stesso termine il comune stabilisce le consultazioni con apposita deliberazione.

Il piano regolatore generale viene adottato dal consiglio comunale entro 180 giorni dall'adozione del progetto preliminare. In caso di inerzia l'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale, previa diffida e fissazione di un nuovo termine, nomina un commissario ad acta.

A partire dalla data di adozione del piano regolatore generale si applicano obbligatoriamente le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della presente legge nonchè le altre procedure di legge vigenti, ivi incluse quelle relative alla presentazione e all'esame di osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati.

Il piano regolatore generale viene approvato dal comitato comprensoriale entro 90 giorni dalla data del ricevimento, sentito il parere della commissione consultiva comprensoriale. La deliberazione del comitato comprensoriale di approvazione del piano regolatore generale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Con la delibera di approvazione del comitato comprensoriale sono decise le osservazioni e possono essere apportare d'ufficio le conseguenti modifiche nonchè quelle necessarie al perfezionamento della normativa per l'adeguamento del piano regolatore generale alle disposizioni del piano di coordinamento comprensoriale.

Il comitato comprensoriale può rinviare altresì il piano per l'adeguamento o la rielaborazione al comune che provvederà ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 90 giorni dalla restituzione. Anche in tale caso si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 55 della presente legge.

Art. 15.

Varianti al piano regolatore generale

Il piano regolatore generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque nel caso di cui all'art. 10, ultimo comma, della presente legge.

Le varianti generali al piano regolatore generale devono essere elaborate secondo le procedure di cui all'art. 14 della presente legge e la loro approvazione da parte del comprensorio comprende, a tutti gli effetti, l'autorizzazione alla variante stessa ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.

Le varianti che non incidono sull'impostazione e sul dimensionamento del piano regolatore generale sono adottate seguendo le procedure dell'art. 14, sesto, settimo, ottavo e nono comma, sentiti gli organi del decentramento, senza formazione del progetto preliminare.

Titolo V

ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA

Art. 16.

Programma di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale

Per la realizzazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale il comitato comprensoriale è tenuto ad adottare un programma pluriennale di attuazione nel quale sono indicati gli interventi prioritari di interesse comprensoriale determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle fonti di finanziamento.

Tale programma di attuazione farà specifico riferimento agli interventi conseguenti all'attuazione delle scelte prioritarie previste dai programmi stralcio annuali del piano di sviluppo economico e sociale, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.

Il programma di attuazione potrà articolarsi in piano di settore e progetti di intervento, in connessione con quanto previsto al comma precedente.

Sia il programma pluriennale che i piani di settore con i progetti di intervento sono inviati ai comuni perchè esprimano le loro osservazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente il comitato comprensoriale adotta i predetti atti.

Per l'approvazione del programma di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale si applicano le norme previste per l'approvazione dei programmi stralcio annuali di cui all'art. 17 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30 e all'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12.

Art. 17.

Attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale

I comuni, singoli od associati, attuano il piano territoriale di coordinamento comprensoriale.

I comuni possono affidare al comprensorio l'elaborazione dei progetti necessari per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale.

Art. 18.

Attuazione del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale dei comuni, obbligati a norma della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, si realizza sulla base del programma pluriennale di attuazione.

Comunque sono strumenti di attuazione del piano regolatore generale:

1) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
2) i piani per l'edilizia economica e popolare;
3) i piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi;
4) i piani particolareggiati di iniziativa privata;
5) i piani di recupero d'iniziativa pubblica e privata;
6) la concessione onerosa;
7) la concessione convenzionata;
8) la concessione gratuita.

Art. 19.

Programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale

Il piano regolatore generale dei comuni non compresi nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, viene attuato mediante il programma pluriennale di attuazione adottato dal comune.

Tale programma pluriennale di attuazione è regolato dalle norme contenute nella suddetta legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, fatta eccezione per i termini di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge stessa che sono prorogati al 31 dicembre 1978 ed al settimo comma del medesimo articolo che è abrogato.

Dopo il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« Le restanti aree sono assegnate, secondo criteri stabiliti dal consiglio comunale, in proprietà oppure, ove trattasi di aree per la realizzazione di impianti di carattere industriale, commerciale, artigianale o turistico, anche in diritto di superficie. Per tutte le aree di cui sopra dovranno essere previsti appositi bandi di pubblico concorso e le assegnazioni avranno luogo previa stipula di apposita convenzione ».

Nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione per gli interventi di edilizia residenziale assistiti dal contributo o dal concorso dello Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, la concessione edilizia è rilasciata anche in pendenza dell'approvazione del programma stesso.

Art. 20.

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica

L'adozione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica è obbligatoria:

a) nelle zone omogenee *A*, ove non sia previsto l'intervento di attuazione attraverso i piani per l'edilizia economica e popolare, o i piani di recupero di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora lo richiedano particolari caratteristiche del centro storico e specifiche esigenze di intervento;

b) nelle zone omogenee *B*, salvo che per le zone di degrado, ove sia previsto il piano di recupero di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, per trasformazioni d'uso o ristrutturazione di complessi insediativi di notevoli dimensioni, da determinare in sede di previsioni del piano regolatore generale, rispetto al contesto in cui si devono inserire e comunque per interventi superiori a 30.000 mc e per le nuove costruzioni con un indice di utilizzazione fondiaria superiore ai 3 mc/mq, ove non sia previsto dal piano regolatore generale quello di iniziativa privata;

c) nelle zone omogenee *C* e *D*, fatte salve le aree di cui agli articoli 38, quarto comma, e 39, quarto comma, della presente legge, ove non sia previsto l'intervento con i piani per l'edilizia economica e popolare, con i piani per gli insediamenti produttivi o con i piani particolareggiati di iniziativa privata.

Art. 21.

Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato di iniziativa pubblica

Lo schema di massima e la relazione generale del piano particolareggiato, prima dell'adozione da parte del consiglio comunale, sono inviati agli organi di decentramento del comune il cui territorio è interessato dal piano perchè esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Il piano è quindi adottato e depositato presso la segreteria del comune per la durata di 30 giorni consecutivi. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi affissi all'albo pretorio del comune e pubblicati sulla stampa locale, e mediante comunicazione pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia.

Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data dell'avvenuto deposito.

I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data dell'avvenuto deposito.

Trascorso detto termine, il consiglio comunale esamina le eventuali osservazioni al piano, decide sulle medesime e approva il piano con deliberazione che diviene esecutiva ai sensi dell'art. 130 della Costituzione. Con la stessa delibera vengono fissati i termini per l'attuazione del piano stesso in base a quelli previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui allo art. 19 della presente legge, ove esista tale programma. In carenza del programma, i termini di cui sopra non potranno essere superiori a dieci anni. Dovranno essere altresì indicati i termini entro i quali debbono essere ultimate le espropriazioni.

Nel caso in cui vengano presentate opposizioni, il piano viene trasmesso entro 60 giorni al comitato comprensoriale per l'approvazione unitamente alla delibera contenente le decisioni sulle eventuali osservazioni e le controdeduzioni del comune sulle opposizioni. L'ufficio di presidenza del comprensorio approva il piano particolareggiato entro 45 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere della commissione consultiva comprensoriale. Con la delibera di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati i termini di cui al quinto comma del presente articolo.

La delibera comunale o comprensoriale di approvazione deve essere pubblicata nel comune interessato e notificata, nelle forme degli atti processuali civili, a ciascun proprietario compreso nel piano.

Giusta l'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai piani particolareggiati, già approvati alla data del 20 agosto 1978 e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione consiliare, il valore di piani di recupero.

Art. 22.

Attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica

Per l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nelle zone espressamente indicate nel piano regolatore generale, il comune, mediante deliberazione consiliare, può autorizzare od invitare soggetti privati singoli o associati a predisporre dei progetti per la realizzazione degli interventi previsti dal piano stesso.

Il comune fissa ai proprietari delle aree e degli immobili interessati un termine per la presentazione dei progetti per gli interventi previsti dal piano particolareggiato. Tali progetti vengono approvati dal consiglio comunale previa stipula di una convenzione con i proprietari o gli aventi titolo. Tale convenzione deve prevedere, tra l'altro, la cessione gratuita, entro determinati termini, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione, nonchè:

1) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione nonchè i criteri e le modalità per il loro trasferimento al comune;

2) gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;

3) i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonchè delle opere di urbanizzazione;

4) le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonchè per l'inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano particolareggiato o nel progetto di intervento.

Decorso il termine fissato per la presentazione dei progetti, il comune, fissato un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, potrà procedere alla espropriazione. Sulle aree ed immobili in tal modo espropriati il comune potrà procedere direttamente all'esecuzione degli interventi previsti, ovvero cederli a soggetti privati interessati alla realizzazione degli interventi in base a regolari bandi di concorso.

In tali casi la convenzione da stipularsi dovrà contenere, oltre agli elementi di cui al secondo comma precedente, anche i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione o dei canoni di locazione ai sensi del successivo art. 32.

Il corrispettivo della cessione è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree e degli immobili nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate.

Art. 23.

Piano per l'edilizia economica e popolare

I comuni, non obbligati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, possono adottare un piano per l'edilizia economica e popolare nei modi previsti dalla presente legge. Il consiglio regionale può altresì disporre, su proposta della giunta e sentito il comprensorio interessato, la formazione dei detti piani anche per comuni non obbligati a norma della citata legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il piano per l'edilizia economica e popolare si applica di norma nelle zone destinate dal piano regolatore generale a edilizia residenziale, ivi compresi immobili o parti di immobili nelle zone edificate e nei centri storici.

Le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammissibili per l'inclusione di nuove zone residenziali già previste dal piano regolatore generale e per modificazioni di minima entità legate alla funzionalità di attuazione e d'organizzazione urbanistica; altre varianti sono ammissibili soltanto in sede di variante generale al piano regolatore generale.

Per la formazione del piano per l'edilizia economica e popolare, e delle sue varianti, si seguono le procedure di cui all'art. 21 della presente legge.

Il piano per l'edilizia economica e popolare dovrà contenere i criteri e le priorità per l'assegnazione delle aree ai diversi soggetti ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per gli interventi di edilizia economica e popolare che consistano in restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici di cui all'art. 36, punti *A1*), *A2*), *A3*) della presente legge, il comune con deliberazione consiliare, prima di iniziare il procedimento di espropriazione, può invitare i proprietari degli immobili o di singoli alloggi, che risultano tali al momento della notifica del vincolo di piano, a realizzare direttamente le opere previste dal piano. In tal caso, il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e l'area interessata è computata nella quota di cui all'undicesimo comma dell'articolo stesso.

Giusta l'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati alla data del 20 agosto 1978 e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire con deliberazione consiliare il valore di piani di recupero.

Art. 24.

Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi

Il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatorio nei casi previsti dal punto 10, lettere *c*) e *d*), dell'art. 8 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione della predetta legge n. 865, per insediamenti produttivi si intendono tra l'altro quelli destinati alle seguenti attività:

a) industriali, artigianali, direzionali;

b) turistiche, ivi compresi i campeggi, i villaggi turistici, gli insediamenti per vacanze e simili;

c) commerciali, di cui alle zone omogenee *D* descritte dall'art. 13 della presente legge;

d) di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi i caseifici, le cantine e gli allevamenti intensivi non collegati alla conduzione del fondo ed alle esigenze della azienda agricola;

e) di estrazione da cave e torbiere, fatte comunque salve le disposizioni di cui alla legge regionale 2 maggio 1978, n. 13;

f) portuali, di cui all'art. 11 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19;

g) di distribuzione del carburante.

Ai fini del calcolo delle quote di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, vanno considerate tutte le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi è applicabile nell'ambito delle zonizzazioni del piano regolatore generale, ivi comprese le zone edificate.

Nel caso delle zone edificate il comune può procedere secondo quanto disposto dall'art. 23, penultimo comma, della presente legge. Le convenzioni relative devono prevedere i contenuti di cui all'art. 29 della presente legge.

Per le aree assoggettate a piano per gli insediamenti produttivi da cedere in proprietà il comune, anzichè procedere allo esproprio, può convenzionare con i proprietari l'utilizzo delle aree. Le convenzioni dovranno prevedere i contenuti di cui all'art. 29 della presente legge.

Le procedure di formazione e di approvazione dei piani per insediamenti produttivi sono le stesse previste per i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 23 della presente legge.

Art. 25.

Piano particolareggiato di iniziativa privata

I piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi per i quali non siano già previsti piani particolareggiati di iniziativa pubblica, piani per l'edilizia economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi.

Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il comune invita o autorizza i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il piano particolareggiato.

Entro il termine stabilito dal comune all'atto dell'invito i proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il progetto di piano particolareggiato nonchè lo schema di convenzione da stipularsi con il comune. Tale convenzione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 22, secondo comma.

Ove i proprietari non provvedano nei termini indicati, il comune, fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, può procedere all'interno di detti perimetri attraverso il piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

Il piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua approvazione da parte del consiglio comunale, viene inviato agli organi di decentramento del comune, il cui territorio è interessato dal piano, affinchè esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Il piano particolareggiato di iniziativa privata diviene esecutivo dopo l'approvazione del consiglio comunale e la stipula delle relative convenzioni.

Art. 26.

Piani di recupero

I piani di recupero di iniziativa pubblica e privata sono quelli regolati dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per quanto concerne le procedure non regolate dal detto titolo, si applicano i primi quattro commi dell'art. 21 della presente legge.

Art. 27.

Concessione a costruire

Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale, ivi comprese le aree del demanio pubblico, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, procedere all'esecuzione di piani particolareggiati di iniziativa privata ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione o di qualsiasi opera che comunque comporti una modificazione del territorio, ad eccezione delle normali operazioni colturali e a fini produttivi agricoli, deve chiedere concessione al sindaco.

Tale concessione può essere:

a) onerosa;

b) convenzionata;

c) gratuita.

A tutti i tipi di concessione si applicano le norme di cui ai successivi commi del presente articolo.

Le determinazioni favorevoli o sfavorevoli ma motivate del sindaco sulle domande di concessione devono essere notificate all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco, in una sola volta, ad integrazione dei progetti o degli impegni da porsi a carico del richiedente la concessione.

Il sindaco trasmette immediatamente la domanda di concessione alla Commissione consultiva agricola di cui all'art. 40 della presente legge, ai sovrintendenti ai beni ambientali e monumentali agli effetti della legge 1° giugno 1939, n. 1089, al comandante dei vigili del fuoco nonchè all'ufficiale sanitario comunale nei casi in cui le norme e le leggi vigenti ne prescrivano il parere od il nulla-osta. Se entro 20 giorni dal ricevimento della predetta domanda i succitati organi ed uffici non inviano il loro parere al sindaco, il nulla-osta o parere si intende tacitamente concesso.

Il parere negativo il negato nulla-osta da parte degli organi ed uffici estranei all'amministrazione comunale, citati nel precedente quinto comma, costituisce impedimento al rilascio della concessione richiesta.

Il sindaco decide sulla domanda sentita la commissione edilizia di cui al successivo art. 60 e, nel caso di beni soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la commissione integrata prevista dall'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 26. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della concessione deve precisare i motivi del diniego.

Scaduti i termini senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato, salvo comunque il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può avanzare, entro 20 giorni da detta scadenza, istanza al presidente del comprensorio contro il silenzio-rifiuto; nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, il presidente del comprensorio invita il sindaco a pronunciarsi entro i successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il presidente del comprensorio procede con proprio decreto immediatamente esecutivo, alla nomina del commissario ad acta per il pronunciamento motivato — entro trenta giorni — sulla domanda.

Entro 15 giorni dall'avvenuto rilascio della concessione ne viene data notizia al pubblico mediante affissione per 15 giorni all'albo pretorio, con la specificazione del titolare della concessione e della località nella quale deve effettuarsi l'intervento. La concessione deve essere ritirata nei successivi 60 giorni, pena la sua decadenza. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Qualsiasi cittadino può prendere visione presso gli uffici comunali della concessione e dei relativi atti di progetto e convenzionali e presentare esposto, non oltre i 12 mesi dalla pubblicazione del rilascio della concessione, al presidente del comprensorio contro il rilascio della concessione stessa in quanto il contrasto con le disposizioni di legge e dei piani urbanistici.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile ai sensi dell'art. 50 della presente legge, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato con provvedimento motivato solo per il sopravvenire di fatti estranei alla volontà del concessionario durante l'esecuzione dei lavori. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; nel caso di mancata ultimazione entro il termine, la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione decade se entro l'anno non sono stati eseguiti i lavori fino alla costruzione del solaio sul piano terra o di altre opere, indicate nella concessione, per costruzioni di particolari caratteristiche.

Il titolare della concessione deve notificare al comune, con lettera raccomandata, l'inizio delle operazioni di organizzazione del cantiere.

Qualora i lavori non siano iniziati entro la data stabilita, la concessione decade e il sindaco potrà procedere al rilascio di nuova concessione in conformità alle previsioni urbanistiche e al programma pluriennale di attuazione in vigore all'atto del rilascio e previo pagamento di eventuali maggiori oneri connessi alla concessione stessa.

Art. 28.

Concessioni onerose

Nei casi in cui il proprietario, nei limiti della presente legge, non abbia optato per l'ipotesi di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione o ad un atto unilaterale d'obbligo da parte del richiedente la concessione che deve prevedere, fra l'altro:

1) la quota di contributo commisurata al costo di costruzione determinato ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

2) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del comune, in proporzione al volume e alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e ai sensi dell'art. 31 della presente legge, ovvero, qualora dette spese vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al comune;

3) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;

4) l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso, nel rispetto delle norme del piano regolatore in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo.

Art. 29.

Concessioni convenzionate

Nei casi di cui agli articoli 7 e 9, punto *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nei casi previsti dalla presente legge, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione o ad un atto unilaterale d'obbligo da parte del richiedente la concessione, che deve prevedere tra l'altro:

1) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del comune, in proporzione al volume o alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e ai sensi dell'art. 31 della presente legge, ovvero qualora dette spese vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al comune;

2) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;

3) l'obbligo a rispettare le destinazioni d'uso previste dalla convenzione;

4) i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi o delle altre opere edilizie realizzate, ai sensi dell'art. 32 della presente legge;

5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

Art. 30.

Concessioni gratuite

Nei casi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la concessione è comunque subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o allo impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione, eccetto che nei casi di cui alla lettera *a*) del citato art. 9, fatti salvi comunque i regolamenti comunali, nonchè alla stipula di una convenzione o ad un atto unilaterale d'obbligo che deve prevedere tra l'altro:

1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;

2) l'obbligo a rispettare le destinazioni d'uso previste dalla convenzione nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*), dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comunque nel rispetto di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 10 della citata legge;

3) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

Art. 31.

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Sono opere di urbanizzazione primaria, ai fini dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le opere sottoelencate per la parte posta al diretto servizio dell'insediamento:

a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
b) le fognature e gli impianti di depurazione;
c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
e) la pubblica illuminazione;
f) il verde attrezzato.

Sono altresì opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio dell'insediamento.

Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) gli asili nido e le scuole materne;
b) le scuole dell'obbligo;
c) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
d) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
e) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
f) i parcheggi pubblici.

Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai pubblici servizi e le infrastrutture indotte a carattere generale.

Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione comunale secondo le tabelle parametriche definite dalla Regione in base all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari.

Le tabelle parametriche e di incidenza sono aggiornate ogni due anni dal comitato comprensoriale, secondo i criteri indicati dalla Regione.

Le classi dei comuni sono stabilite dalla Regione in relazione:

a) alla popolazione e all'andamento demografico;
b) all'ampiezza del territorio e alla sua densità territoriale;
c) alla distribuzione della popolazione sul territorio;
d) alle caratteristiche socio-economiche e territoriali del comprensorio;
e) alle caratteristiche geografiche e socio-economiche delle loro zone territoriali;
f) all'andamento dell'attività edilizia;
g) alle destinazioni di zone previste negli strumenti urbanistici;
h) gli standards urbanistici di cui all'art. 46 della presente legge.

Tale classificazione è aggiornata dalla Regione ogni quattro anni.

Nei piani particolareggiati relativi a zone turistico-residenziali le aree per le urbanizzazioni secondarie possono essere cedute ovvero può essere disposto il pagamento del relativo onere finanziario.

Gli oneri di urbanizzazione di cui al quinto comma del presente articolo sono fissati dalla Regione per abitante convenzionale (25 mq di superficie utile per la residenza permanente e 15 mq di superficie utile per la residenza turistica) o per unità produttiva, sulla base d'insediamenti tipo, che per la residenza, nel caso degli oneri di urbanizzazione secondaria, deve essere riferito ad un insediamento di almeno 5000 abitanti.

Art. 32.

Criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la convenzione tipo regionale, alla quale dovranno uniformarsi quelle comunali nei casi previsti dalla presente legge e dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà prevedere tra l'altro:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonchè delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c) la determinazione del canone di locazione in misura non superiore al 3 % del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione, non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

I prezzi di cessione ed i canoni di locazione, determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma del presente articolo, sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzoni medesime.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Titolo VI

DISCIPLINA EDIFICATORIA DELLE ZONE

Art. 33.

Zone di tutela

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale e il piano regolatore generale individuano le zone di tutela e dettano la relativa normativa.

Sono zone di tutela:

a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che presentino caratteristiche geomorfologiche tali da non essere idonce a nuovi insediamenti anche in funzione combinata della pendenza della quota, o della natura del suolo;

b) le golene recenti ed antiche dei corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonchè le aree ad esse adiacenti per una profondità adeguata;

c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;

d) le aree umide, deltizie e vallive;

e) le aree boschive o destinate al rimboschimento;

f) le aree d'interesse storico-ambientale ed archeologico;

g) le aree regolate dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, sulla flora.

In tali zone sono vietate nuove costruzioni e sono ammesse solo le opere di urbanizzazione primaria ed i servizi tecnologici strettamente funzionali alla destinazione d'uso delle aree, nonchè attrezzature al servizio della pesca.

Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle di cui al comma precedente, nelle aree comprese fra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi e nelle isole fluviali nonchè per una fascia di profondità di almeno:

a) mt 50 dal limite demaniale dei fiumi, torrenti e canali compresi nel territorio delle comunità montane;

b) mt 100 dal limite demaniale dei laghi nonchè, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi e loro golene, torrenti e canali;

c) mt 50 dalle sponde dei canali navigabili.

I vincoli di cui al comma precedente valgono per tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'adozione del piano stralcio comprensoriale di cui all'ottavo comma successivo. Con lo stesso piano stralcio il comprensorio puo proporre alla Regione la esclusione dei fiumi, canali e torrenti o di loro parti da tale vincolo.

Sono comunque escluse dal vincolo le aree comprese nel territorio urbanizzato, delimitato con delibera consiliare ai sensi dell'art. 13, punto 3), della presente legge, e le lottizzazioni convenzionate ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni e integrazioni, per le sole parti già completamente urbanizzate, ed i piani di edilizia economica e popolare approvati ma limitatamente al programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì escluse dal vincolo le lottizzazioni già convenzionate comprese nei programmi pluriennali di attuazione approvati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2.

Restano in vigore altresì le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti per le zone omogenee *B*, per le parti non comprese nel territorio urbanizzato di cui sopra, limitatamente agli interventi per attrezzature scolastiche, fino alla scuola dell'obbligo, per verde ed impianti sportivi pubblici.

Il piano stralcio comprensoriale può escludere da tali vincoli, quando non comportino pregiudizio per l'ambiente, le aree inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e definite zone territoriali omogenee *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G*, secondo i successivi articoli 37, 38, 39, 40 e 41.

La formazione di tale piano stralcio comprensoriale può non prevedere la fase relativa al progetto preliminare di cui ai primi sei commi dell'art. 9 della presente legge.

Qualora il comitato comprensoriale non abbia provveduto all'adozione del piano stralcio decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede, in deroga al precedente art. 5, alla formazione di un progetto di piano territoriale avente valore di piano stralcio comprensoriale. Tale progetto viene sottoposto al parere del comitato consultivo regionale a sezioni riunite e della competente commissione consiliare, dopo di che la giunta regionale approva il progetto definitivo.

Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle previste dal presente articolo, per il Po e le coste marine, per una fascia di profondità di almeno:

1) per il fiume Po, mt 300 dal piede esterno degli argini maestri e mt 100 dal limite esterno della zona golenale;

2) per le coste marine, mt 300 dal limite demaniale della spiaggia.

In caso di non certezza di tali limiti, vi provvede la Regione con delimitazione grafica su apposita cartografia.

Sono comunque fatte salve, per tali zone, le norme relative alle zone portuali di cui alla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19.

I vincoli di cui all'undicesimo comma, fatte salve le aree di cui ai precedenti quinto e sesto comma del presente articolo, valgono dall'entrata in vigore della presente legge fino all'approvazione di un piano stralcio regionale da formare, adottare ed approvare con le procedure previste nel precedente decimo comma. Tale piano stralcio regionale dovrà essere approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il piano stralcio regionale, valutando eventuali proposte dei comitati comprensoriali inviate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere da tali vincoli le aree di cui all'ottavo comma del presente articolo.

La profondità delle fasce previste per i fiumi, torrenti, canali e laghi può essere aumentata in sede di formazione dei suddetti piani stralcio comprensoriali o regionali ed in sede di piani territoriali regionali e comprensoriali.

Per le aree e per le costruzioni escluse dal vincolo in sede di piano stralcio comprensoriale o regionale, valgono le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Per tali aree e costruzioni in sede di revisione di tali strumenti, da effettuarsi nei tempi di cui all'art. 61 della presente legge, va prevista una apposita normativa che tenga conto delle particolari caratteristiche di dette fasce.

In sede di revisione del piano regolatore generale, nella fascia dei 300 metri dal limite demaniale della spiaggia possono essere previsti servizi ed esercizi pubblici funzionali all'attività turistica con esclusione delle attività ricettive.

Per quanto riguarda le spiagge il piano regolatore generale va attuato attraverso un piano dell'arenile, sotto forma di piano particolareggiato di iniziativa pubblica, che regolamenti le costruzioni esistenti, la dotazione di aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.

L'installazione di nuovi campeggi, parcheggi per roulottes e per case mobili e simili è consentita solo sulle aree destinate a tale scopo nei piani regolatori generali. Per tali previsioni il comune può applicare l'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Per le zone destinate a campeggio va rispettato il rapporto fissato dalla normativa regionale in materia.

Nelle fasce di cui al presente articolo, l'installazione di campeggi può essere prevista nei nuovi piani regolatori generali con la dotazione dei servizi igienici prescritti da norme regionali vigenti in materia.

L'apertura di nuovi scarichi liquidi e solidi è subordinata all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed è altresì subordinata alla presentazione di una documentazione che garantisca l'assenza di pericolo per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde e dell'atmosfera, tenendo conto anche dei nuclei residenziali e produttivi esistenti e previsti e della direzione dei venti dominanti.

Art. 34.

Vincolo idrogeologico

Alla materia relativa ai vincoli idrogeologici, salvo le modifiche contenute nei commi seguenti del presente articolo, sono applicate le disposizioni contenute nel titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, intendendosi sostituite le amministrazioni centrali dello Stato con la Regione nonchè gli organi ed enti periferici di cui all'art. 18 del precita-

to regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con il comitato comprensoriale di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, salvo quanto disposto nel successivo comma.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 9, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è attributo al comitato comprensoriale. Sono pure sottoposte al medesimo comitato anche i movimenti di terreni di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1154 con le stesse condizioni e modalità previste negli articoli 7 e 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Il vincolo idrogeologico e la relativa normativa sono disposti con il piano di coordinamento comprensoriale; in caso di dissesti previsti o in atto, si seguono le prescrizioni particolari vigenti per le aree di sistemazione idrogeologica e di bonifica integrale e montana ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico, gli enti e i privati che intendono realizzare le opere di cui all'art. 7 e successivi del capo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dovranno avanzare istanza di autorizzazione al comitato comprensoriale.

L'autorizzazione viene rilasciata o negata previo parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, il quale deve indicare al comitato comprensoriale le prescrizioni a cui assoggettare le autorizzazioni.

Fino all'entrata in vigore e alla completa operatività della legge regionale concernente la organizzazione degli uffici regionali, gli ispettorati ripartimentali delle foreste continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dal citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni nonchè dal relativo regolamento di esecuzione.

Successivamente, dette funzioni verranno assunte dai comitati comprensoriali.

Art. 35.

Obiettivi e criteri generali
per l'intervento nel territorio urbanizzato

Il piano regolatore generale promuove nel quadro del controllo pubblico il recupero, la valorizzazione e l'integrazione nel contesto territoriale del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.

Sulla base del piano dei servizi di cui all'art. 13, punto 5), della presente legge, il piano regolatore generale nelle zone omogenee *A* di cui al predetto articolo individua gli edifici che sono riconosciuti idonei, con scelta motivata, nonchè le aree libere per il soddisfacimento degli standards di cui al successivo art. 46, primo comma. Vanno destinati a vincoli di inedificabilità le aree e gli spazi storicamente liberi, in quanto spazi di uso urbano e collettivo, nonchè quelli di pertinenza dei complessi insediativi pubblici e privati. Le restanti aree e spazi liberi non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra possono essere destinate a servizi pubblici e, quando siano stati soddisfatti gli standards di cui al seguente art. 46, ad edilizia economica e popolare.

Nelle zone omogenee *B* di cui all'art. 13 della presente legge, le aree libere e gli edifici di cui al comma precedente sono destinati agli usi di cui al successivo art. 46, primo comma, fino al soddisfacimento degli standards ivi previsti e le residue aree sono destinate in via prioritaria alle attrezzature di cui alle zone omogenee *F* dell'art. 13 della presente legge.

In caso di comprovata inesistenza di aree libere e di edifici idonei per soddisfare il fabbisogno di servizi sociali e di attrezzature pubbliche di cui ai commi precedenti, dette aree ed edifici sono reperiti esternamente alle zone omogenee *A* e *B* nella fascia più prossima ed accessibile.

Per l'intera zona omogenea *A* il piano regolatore generale deve dettare la disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della presente legge, che costituisce parte integrante del piano. Ciò, al fine di indicare le modalità dell'intervento e le destinazioni d'uso delle unità di intervento atte al recupero del tessuto urbanistico e delle tipologie edilizie, perseguendo l'obiettivo del mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti o compatibili, in particolare quelle residenziali, artigianali e di commercio al minuto, nonchè del recupero di quelle residenziali.

Tale disciplina dovrà altresì individuare le zone, esattamente delimitate, all'interno delle quali gli interventi sono subordinati all'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare, dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nonchè dei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per le zone omogenee *B*, il piano regolatore generale deve prevedere una capacità insediativa teorica non superiore a quella esistente; la capacità insediativa esistente può essere superata solo qualora siano soddisfatti gli standards di cui al primo comma dell'art. 46 della presente legge in relazione agli abitanti esistenti e previsti per le stesse zone.

Nelle zone omogenee *A*, nelle aree comprese nel programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale sottoposte a piani particolareggiati di iniziativa pubblica, in attesa dell'adozione dei medesimi, sono ammessi interventi diretti attraverso concessione su singole unità d'intervento, secondo la disciplina particolareggiata del piano regolatore generale, ad eccezione degli interventi di cui al punto *A4*) del seguente articolo 36. Nelle zone sottoposte a piano per l'edilizia economica e popolare, in attesa della loro adozione, sono ammessi gli interventi di cui al successivo art. 42.

Nelle zone omogenee *A* per le aree non comprese nel programma pluriennale di attuazione, in attesa dei piani particolareggiati, sono ammessi solo gli interventi di cui all'art. 9, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nelle parti della zona *A* non comprese nei piani particolareggiati di iniziativa pubblica e comprese nel programma pluriennale di attuazione, si attuano interventi diretti attraverso concessione su singole unità di intervento secondo la disciplina particolareggiata del piano regolatore generale.

Nelle zone omogenee *B* gli interventi sono disciplinati nel modo seguente:

a) nelle aree comprese nel programma pluriennale e soggette a piani particolareggiati pubblici e privati sono ammesse, in attesa dell'adozione di tali piani, le opere di cui all'art. 9, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) nelle altre aree comprese nel programma pluriennale sono ammessi interventi diretti attraverso concessione.

Nelle zone omogenee *A* e *B* le aree e gli immobili sedi di attività produttive industriali non destinate dal piano regolatore generale agli usi di cui all'art. 46 e alle finalità di cui alle zone omogenee *F* dell'art. 13 della presente legge o ad interventi di edilizia economica e popolare, vanno ridestinati ad usi produttivi artigianali e industriali purchè non insalubri o nocivi.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente deliberate dal consiglio comunale ed approvate dal comitato comprensoriale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Nel caso di trasferimento di attività industriali dalle zone edificate ad altre zone o altri comuni, vanno convenzionati, tra il comune e le aziende interessate, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative gli aspetti relativi al loro trasferimento. Tali convenzioni vanno approvate dal consiglio comunale.

Di norma, vanno conservate nella loro destinazione d'uso le case di vacanza, le colonie e le altre strutture ricettive di carattere sociale con le relative aree di pertinenza, salvo una loro destinazione a servizi pubblici.

Art. 36.

Zone culturali ambientali
Zone territoriali omogenee A

Sono considerate zone omogenee *A* le parti del territorio di cui all'art. 13, quarto comma, zona *A*, della presente legge.

Vanno comunque compresi nelle zone culturali ambientali:

1) gli insediamenti storici uniti senza soluzione di continuità con l'espansione urbana; essi riguardano, oltre al nucleo originario, gli organici ampliamenti ad esso storicamente connessi anche se non contigui;

2) gli insediamenti storici isolati ovvero iscritti in perimetri murati o comunque definiti.

La disciplina particolareggiata del piano regolatore generale per le zone omogenee *A* è articolata per «unità minime di intervento» per le quali va rilasciata un'unica concessione; tali unità minime possono comprendere, in ragione della complessità tipologica, una o più particelle edilizie. I piani particolareggiati di attuazione del piano regolatore generale recepiscono e specificano tale disciplina particolareggiata.

Per ogni unità di intervento va prevista la destinazione di uso tenendo conto del piano dei servizi di cui all'art. 13, punto 5), della presente legge e del piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426. Le destinazioni d'uso compatibili possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani, compresi nell'unità di intervento.

Ogni particella edilizia comprendente edifici e aree scoperte di pertinenza viene individuata attraverso una classificazione tipologica secondo le seguenti categorie di intervento:

A1) Restauro scientifico.

Gli interventi di restauro scientifico riguardano le particelle edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici, ivi compresi gli immobili vincolati a sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il tipo di intervento prevede:

a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:

il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;

il restauro o il ripristino degli ambienti interni;

la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;

la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;

la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra gli altri le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili e senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

murature portanti sia interne che esterne;

solai e volte;

scale;

tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

A2) Restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano le particelle edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perchè significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:

il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;

il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:

murature portanti sia interne che esterne;

solai e volte;

scale;

tetto, con ripristino del manto di copertura originale.

L'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;

c) il ripristino tipologico e rinnovo riguarda le particelle edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrano nei tipi di intervento A1 e di cui sia possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico.

Tale ripristino tipologico e rinnovo si attua mediante:

interventi atti a ripristinare i collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;

interventi atti a ripristinare e mantenere la forma, la dimensione ed i rapporti preesistenti fra unità edilizia ed aree scoperte quali corti, chiostri;

interventi atti a ripristinare tutti gli elementi organici al tipo edilizio preventivamente definito quali partitura delle finestre, tipo di copertura, posizione dei muri portanti interni, particolari elementi di finitura;

d) la demolizione senza ricostruzione degli elementi estranei quali le superfetazioni ed i corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento storico la cui demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde pubblico di cui al piano dei servizi previsto al punto 5) dell'art. 13 della presente legge;

e) la demolizione e l'esecuzione di opere esterne atte a valorizzare la organizzazione morfologica e distributiva delle particelle edilizie nel loro insieme nonchè delle aree destinate a verde pubblico.

A3) Ristrutturazione edilizia.

Gli interventi riguardano le particelle edilizie che, pur non presentando particolari caratteristiche storico-ambientali, sono compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti.

Il tipo di intervento prevede:

il ripristino o la sostituzione attraverso interventi atti a riordinare i collegamenti verticali ed orizzentali collettivi nonchè i servizi;

l'inserimento di nuovi elementi ed impianti prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

A4) Interventi di ristrutturazione urbanistica.

Tali interventi riguardano le particelle edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale non storica.

Il tipo di intervento prevede:

la demolizione e la ricostruzione sulla base di parametri ricavati dall'organizzazione morfologica e tipologica originaria degli isolati con una densità fondiaria non superiore a 5 mc/mq e comunque non superiore al volume preesistente nel caso esso sia inferiore ai predetti 5 mc/mq.

Il tipo di intervento, se limitato ad un singolo edificio, deve prevedere, oltre al rispetto dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, la cessione gratuita di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq 3 per ogni 30 mq di superficie utile all'atto della concessione.

In sede di piano particolareggiato di iniziativa pubblica, non limitato ad un singolo edificio, il volume ricostruibile complessivo non può essere superiore alla somma dei volumi calcolati, per le singole particelle edilizie, in base al secondo comma del presente punto; tale volume può essere diversamente distribuito all'interno dell'area di cui al piano particolareggiato nel rispetto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 22.

I medesimi criteri si applicano agli interventi per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle aree libere di cui al secondo comma del precedente art. 35 nel caso in cui non si applichi il ripristino tipologico e rinnovo di cui al punto *A2*), lettera *c*), del presente articolo.

Le norme del presente articolo costituiscono i criteri metodologici di cui all'art. 2, comma primo, della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2.

La Regione potrà integrare i suddetti criteri con gli atti normativi di cui al precedente art. 4, punto 3), della presente legge.

Art. 37.

Zone edificate a prevalente destinazione residenziale
Zone territoriali omogenee B

Sono zone territoriali omogenee *B* le parti del territorio di cui all'art. 13, zona *B*.

Nelle zone territoriali omogenee *B* il piano regolatore generale:

a) classifica le aree secondo la specifica destinazione d'uso stabilendo i limiti massimi di altezza, distanza, densità raggiungibili;

b) individua le aree destinate a verde pubblico e le aree e gli edifici da destinare a servizi pubblici o ad attrezzature generali;

c) individua i perimetri all'interno dei quali gli interventi edilizi sono subordinati all'adozione di un piano particolareggiato;

d) individua le aree da sottoporre al piano per l'edilizia economica e popolare;

e) individua le zone di degrado di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da sottoporre a piano di recupero.

Il piano regolatore generale per le zone omogenee *B* prevede inoltre:

indici fondiari minimi sui lotti liberi non inferiori a 1,5 mc/mq o a 0,5 mc/mq;

standards di parcheggio pubblico per ogni intervento di nuova edificazione non inferiori a 5 mq/ab, e da cedersi sul fronte strada gratuitamente all'atto del rilascio della concessione;

la dotazione minima di autorimesse ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, da prevedersi anche per gli interventi di ristrutturazione;

la dotazione di verde per unità di superficie;

la determinazione della percentuale di spazi scoperti permeabili sui lotti, in misura non inferiore al 30%;

criteri normativi per la destinazione d'uso dei piani terra, sia per nuovi edifici residenziali che per ristrutturazioni, anche sulla base del piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva.

Nelle zone *B* gli intereventi sono regolati secondo quanto previsto dai punti *A*2, *A*3, *A*4 dell'art. 36 della presente legge; quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 43.

Art. 38.

Zone per nuovi insediamenti residenziali
Zone territoriali omogenee C

Sono zone territoriali omogenee *C* le parti di territorio di cui all'art. 13, zona *C*.

Tali zone vanno dimensionate in rapporto alla quota di fabbisogno complessivo depurata di quella soddisfatta dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente o di nuove costruzioni previste nelle zone edificate.

Tali zone devono essere individuate prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati che siano incolte o di modesto valore agricolo o non più recuperabili agli usi agricoli.

All'interno di tali zone, con particolari normative i comuni possono consentire l'edificazione mediante concessione di cui all'art. 27 della presente legge per aree inedificate di modeste dimensioni, semprechè dette zone territoriali omogenee *C* siano immediatamente limitrofe ai centri abitati, direttamente servite dalla rete infrastrutturale esistente e nelle quali siano stati preventivamente individuati gli spazi per il soddisfacimento degli standards di cui al primo comma dell'art. 46 della presente legge.

Le aree di cui al comma precedente potranno incidere sulle previsioni di nuovi insediamenti residenziali per un massimo del 30% in termini volumetrici.

Per tutte le altre aree comprese nelle zone territoriali omogenee *C*, la utilizzazione a scopo edificatorio può avvenire solo mediante piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o piani per l'edilizia economica e popolare. In assenza di tali piani è escluso il rilascio di concessioni.

In tali zone, l'indice territoriale previsto dal piano regolatore generale non dovrà essere inferiore a 0,75 mc/mq o a 0,25 mq/mq né superiore a 3 mc/mq o a 1 mq/mq.

Art. 39.

Zone destinate ad insediamenti produttivi
Zone territoriali omogenee D

Sono zone territoriali omogenee *D* le parti del territorio di cui all'art. 13, zona *D*.

Il piano regolatore generale nelle zone territoriali omogenee *D* recepisce e specifica le indicazioni di cui ai punti 8), 9) nonchè 10), lettere *c*) e *d*), del precedente art. 8.

Il piano regolatore generale definisce inoltre, sulla base dei criteri di cui al punto 11) del sopra citato art. 8:

a) gli insediamenti artigianali, industriali, commerciali e turistici esistenti, di cui si intende conservare la destinazione d'uso;

b) le nuove zone produttive artigianali nonchè quelle commerciali e turistiche.

Il piano regolatore generale con particolare normativa può consentire la edificazione mediante concessione di cui all'art. 27 della presente legge nelle zone di cui al punto *a*) del comma precedente e nelle aree inedificate di modeste dimensioni, limitrofe a tali insediamenti esistenti, per le quali siano stati preventivamente individuati gli spazi per il soddisfacimento degli standards di cui all'art. 46 della presente legge.

Per le altre zone il piano regolatore generale si attua attraverso il piano per le aree destinate agli insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata.

Art. 40.

Zone agricole - Zone territoriali omogenee E

Sono zone territoriali omogenee *E*, zone agricole, le parti del territorio di cui all'art 13, zona *E*.

In tutte le zone agricole il piano regolatore generale opera nel rispetto delle scelte programmatiche comprensoriali contenute nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale e nel piano di sviluppo agricolo, disciplina gli interventi ai fini del recupero e dello sviluppo del patrimonio produttivo agricolo, tutelando le unità produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme associative e cooperative.

In assenza di tali strumenti il piano regolatore generale persegue direttamente i medesimi obiettivi di cui al comma quarto dell'art. 8, punto 5), lettere *a*), *b*), *c*) della presente legge.

Le nuove costruzioni residenziali non al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari sono incompatibili con le destinazioni d'uso delle zone agricole.

Le nuove costruzioni residenziali si intendono come funzionali alla produzione agricola quando sono realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali:

a) del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario che dedica all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro, ridotti rispettivamente al 30% nel caso dei comuni compresi nel territorio delle comunità montane;

b) dei seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18:

proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari;

proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;

affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11 ed alla legge 15 settembre 1964, n. 756;

cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.

Gli interventi nelle zone agricole si attuano attraverso i seguenti strumenti:

a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, previsti dai piani quinquennali di sviluppo agricolo;

b) piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 24, lettera *d*) della presente legge;

c) concessione gratuita in conformità alle norme del piano regolatore generale nei soli casi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) concessione onerosa in conformità alle norme del piano regolatore generale, in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non ricompresi nella concessione gratuita;

e) piani di sviluppo aziendali ed interaziendali di iniziativa privata, proposti dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, che stabiliscono, in funzione delle reali necessità produttive delle aziende, la qualità e la quantità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo.

I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali sono redatti in conformità alle modalità previste per la formazione dei piani di sviluppo di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18

Il piano va corredato dagli elementi previsti dall'art. 21 della stessa legge regionale n. 18 e dagli elaborati richiesti dalle norme di piano regolatore generale. Il piano può essere approvato indipendentemente dal conseguimento dei redditi di riferimento di cui alla citata legge regionale 5 maggio 1977, n. 18

In sede di piano di sviluppo aziendale ed interaziendale, nell'ambito degli obiettivi produttivi stabiliti dal piano, possono essere superati i limiti fissati dalle norme urbanistiche del piano regolatore generale; in tali casi, il piano di sviluppo aziendale è obbligatorio.

Gli interventi edilizi previsti dal piano di sviluppo aziendale ed interaziendale dopo l'approvazione del piano stesso, sono comunque sottoposti alla procedura della concessione.

Le concessioni rilasciate in zona agricola saranno in ogni caso assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d'uso nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

In sede di formazione del piano regolatore generale il comune effettua il censimento degli insediamenti e degli edifici presenti nelle zone agricole; classificando e normando, attraverso tale censimento, gli edifici che presentano le caratteristiche di bene culturale ed individuando gli edifici esistenti non destinati o non destinabili all'attività agricola, definendone in tal caso le specifiche normative e destinazioni d'uso.

Per valutare la conformità degli interventi di cui ai punti precedenti del presente articolo, il sindaco si avvale della commissione consultiva agricola all'uopo costituita con delibera del consiglio comunale. Tale commissione è composta almeno da 9 membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e cooperative del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale. La commissione è presieduta dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 41.

Attrezzature pubbliche e servizi sociali
Zone territoriali omogenee F e G

Sono zone territoriali omogenee *F* e *G* le parti del territorio di cui all'art. 13, zone *F* e *G*.

Il piano regolatore generale recepisce e specifica le previsioni del piano territoriale di coordinamento per le zone territoriali omogenee *F* di interesse nazionale, regionale e comprensoriale, nonchè individua le aree per attrezzature urbane e territoriali di uso pubblico e per servizi pubblici tecnologici e amministrativi di livello comunale, ivi compresi quelli destinati a fiere e spettacoli ambulanti.

Su tali aree, in attesa della loro utilizzazione pubblica, il piano regolatore generale disciplina mediante convenzionamento i casi di possibile uso del suolo, con l'esclusione di quello edificatorio.

Il piano regolatore generale individua altresì, come zone territoriali omogenee *G*, le aree di cui al punto 5) dell'art. 13 della presente legge.

Art. 42.

Manutenzione ordinaria

Fermo restando le eventuali disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, numero 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali:

1) pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti;

2) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;

3) rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;

4) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

5) tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;

6) riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;

7) riparazione di pavimenti interni.

Art. 43.

Manutenzione straordinaria

Fatte salve le limitazioni di cui al primo comma dell'art. 42, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte, nonchè il rifacimento comportante anche rifacimento ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

La manutenzione straordinaria non è ammessa nei casi di restauro scientifico di cui al precedente art. 36, punto *A1*), nonchè di restauro e risanamento conservativo di cui al medesimo art. 36, punto *A2*).

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente s'intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Art. 44.

Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente

Il piano regolatore generale specifica le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate per i comuni dotati di piano regolatore generale con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al precedente art. 26.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Qualora tali strumenti subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni di uso residenziali.

Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purchè siano disciplinati da convenzioni o da atto di obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

Art. 45.

Aree per la viabilità e la rete ferroviaria

Il piano regolatore generale recepisce e specifica le aree destinate alla viabilità e alla rete ferroviaria secondo quanto previsto dall'art. 8, punto 7), della presente legge, oltre alla viabilità di esclusivo interesse comunale.

Il comprensorio, in sede di piano territoriale di coordinamento, provvede alla classificazione funzionale delle strade e detta norme per la regolamentazione dei relativi accessi allo esterno dei centri abitati.

Le distanze tra tali accessi non possono essere inferiori per le strade statali a ml 300 e, per le provinciali, a ml 200.

Le zone di rispetto stradale dovranno avere una profondità almeno pari a quella stabilita dal decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404. Tale profondità si applica anche alle ferrovie nella misura minima di mt 30, misurati dal ciglio o dal piede della scarpata, fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il piano territoriale di coordinamento comprensoriale, fatte salve le distanze minime di legge, detta norme relative alle zone di rispetto stradali di cui ai commi precedenti e alle installazioni pubblicitarie.

Le zone di rispetto sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura.

Nelle zone di rispetto stradale, sulla base di una quantificazione del fabbisogno di impianti per la distribuzione dei carburante fatta a livello di comprensorio, il piano regolatore generale potrà consentire a titolo precario la costruzione di detti impianti.

Il piano regolatore generale detta norme specifiche per le costruzioni esistenti in dette zone ai fini della loro ristrutturazione concedendo anche una quota di ampliamento da realizzarsi nella parte non prospicente il fronte stradale e ferroviario.

Art. 46.
Standards urbanistici

Nei piani regolatori generali deve essere assicurata una dotazione minima e inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo.

1) Per gli insediamenti residenziali:

1*a*) relativamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, detta misura minima inderogabile è di mq 25 per ogni abitante insediato o da insediare e mq 25 per ogni due posti-letto negli insediamenti residenziali ed a carattere turistico residenziale, così ripartiti:

a) mq 7 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili-nido, scuole materne;

b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi;

c) mq 10 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aereoportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale;

d) mq 4 di aree per parcheggi pubblici;

1*b*) relativamente a tutti gli altri comuni, la misura minima inderogabile per gli insediamenti residenziali e per quelli a carattere turistico è di mq 30 per ogni abitante insediato o da insediare e mq 30 per ogni due posti letto, così ripartiti:

a) mq 7 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili-nido, scuole materne;

b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi;

c) mq 14 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aereoportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale;

d) mq 5 di aree per parcheggi pubblici.

Nelle zone residenziali e turistiche esistenti, sottoposte a piano particolareggiato, piano per l'edilizia economica e popolare o a piano per gli insediamenti produttivi, nel caso in cui siano previsti interventi di demolizione o ricostruzione, il piano regolatore generale fissa il livello degli standards, fermo restando un minimo inderogabile corrispondente a 5 mq di parcheggio pubblico per abitante, calcolato come nel comma precedente per le zone turistiche.

2) Per i nuovi insediamenti produttivi, turistici, industriali e artigianali, commerciali e direzionali vanno previste le seguenti dotazioni minime:

a) nei nuovi insediamenti di carattere turistico, commerciale e direzionale, a mq 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi varie, di cui mq 40 destinati a parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e mq 60 a verde pubblico alberato e attrezzato;

b) nei nuovi insediamenti produttivi industriali e artigianali la superficie da destinare a spazi pubblici, oltre le aree destinate alla viabilità, non può essere inferiore al 20 % della superficie destinata a tali insediamenti, di cui il 10 % per parcheggi e attività collettive e il restante 10 % a verde pubblico.

Per i piani di edilizia economica e popolare e per i piani particolareggiati relativi a nuovi insediamenti, compresi quelli residenziali a carattere turistico, fatta salva la quota di cui al punto 1), lettera *d*), del presente articolo, il piano regolatore generale, per la restante quota, può prevedere una diversa ripartizione degli standards rispetto a quelle previste dal punto 1) del presente articolo.

Il comprensorio fissa in sede di piano territoriale di coordinamento la dotazione minima di aree di cui all'art. 41 della presente legge, per l'istruzione superiore all'obbligo, per attrezzature sanitarie e ospedaliere, per parchi comprensoriali e grandi attrezzature, per lo sport, nonchè per attrezzature pubbliche di interesse generale.

Il piano comprensoriale può fissare, in caso di comprovata necessità, ai sensi dell'art. 8, punto 13) della presente legge, una dotazione di standards superiore a quella fissata nei punti 1) e 2) dei commi precedenti del presente articolo. Il piano comprensoriale può altresì stabilire la facoltà per i comuni di adottare standards inferiori a quelli indicati al punto 1), lettera *c*), per i nuclei e i centri frazionali aventi consistenza demografica fino a 1000 abitanti, precisando i minimi consentiti.

L'approvazione del piano regolatore generale, relativamente alle aree nelle quali siano state già specificatamente localizzate singole opere pubbliche, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e consente l'inizio delle espropriazioni delle aree destinate al soddisfacimento degli standards urbanistici del presente articolo, semprechè lo stesso piano regolatore generale non ne disponga l'attuazione mediante piano particolareggiato.

Titolo VII
ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE E COMUNALE

Art. 47.
Dati conoscitivi ed elementi costitutivi della pianificazione comprensoriale

Nella formazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale si devono acquisire i seguenti dati conoscitivi:

1) fattori fisico-ambientali:

a) le limitazioni e le potenzialità d'uso del territorio definite a partire dalle interrelazioni fra i fondamentali fattori fisico-ambientali;

b) le utilizzazioni in essere dei suoli;

c) le destinazioni previste, quali risultano dalla ricomposizione a scala comprensoriale delle destinazioni proposte o previste, e non ancora realizzate, definite dagli strumenti urbanistici od altri piani e relativi progetti vigenti o in via di elaborazione;

2) fattori demografico-occupazionali riferiti alla struttura e distribuzione dei posti di lavoro, stimate a 5 e 10 anni della popolazione residente e degli attivi per settore con riferimento alle ipotesi di andamento tendenziale e di riequilibrio del piano quinquennale di sviluppo;

3) servizi e infrastrutture con specifico riferimento alla rete delle infrastrutture, del trasporto pubblico, dei servizi sociali e delle attrezzature pubbliche di competenza comprensoriale esistenti; infrastrutture e servizi di competenza regionale o nazionale esistenti e previsti.

Tutta la documentazione relativa alle ricerche finalizzate all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale resta depositata presso la sede del comitato comprensoriale e chiunque può prenderne visione.

Gli elementi costitutivi del piano territoriale di coordinamento comprensoriale sono:

1) relazione al piano con allegata scheda dell'ipotesi demografica e occupazionale per il comprensorio e disaggregata per comuni;

2) tavole del progetto nel rapporto 1:10.000;

3) tavola nel rapporto 1:50.000, con la sintesi schematica dei contenuti del piano territoriale di coordinamento comprensoriale;

4) norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale;

5) relazione geologica generale del territorio comprensoriale.

Art. 48.
Dati conoscitivi ed elementi costitutivi della pianificazione comunale

Ai fini dell'elaborazione del piano regolatore generale, si devono approfondire a livello comunale i dati conoscitivi di cui all'art. 47 della presente legge nonchè acquisire i seguenti ulteriori dati:

vincoli di legge esistenti;

analisi dello stato di fatto;

indagine sugli immobili di valore storico-ambientale;

analisi delle condizioni abitative;

analisi dell'attività costruttiva;

analisi sulle strutture aziendali agricole e individuazione delle aree a colture pregiate;

analisi delle strutture produttive;
analisi delle reti infrastrutturali esistenti;
censimento del verde e delle alberature esistenti per le zone territoriali omogenee *A* e *B*.

In particolare, ai fini della predisposizione della disciplina particolareggiata per le zone territoriali omogenee A, di cui al precedente art. 36, l'analisi dello stato di fatto deve comprendere almeno i seguenti studi preliminari in scala 1:1000 o 1.500:

a) trasformazione storica del tessuto urbanistico;
b) datazione degli edifici;
c) principali tipologie;
d) analisi degli spazi liberi;
e) consistenza della proprietà pubblica;
f) analisi strutturale della popolazione;
g) analisi del patrimonio edilizio esistente.

Gli elementi costitutivi del piano regolatore generale sono:

1) relazione illustrativa con allegate schede dell'ipotesi demografica e occupazionale nonchè del fabbisogno residenziale arretrato e futuro calcolato secondo il disposto dell'art. 13 della presente legge, comma secondo, e i dati quantitativi relativi alle previsioni di nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi. Tale relazione dovrà contenere altresì una stima di massima dei costi di insediamento relativamente almeno alle opere di urbanizzazione primaria. Tutta la documentazione relativa alle ricerche finalizzate all'elaborazione del piano regolatore generale resta depositata presso la segreteria del comune e chiunque puo prenderne visione;

2) tavola di progetto nel rapporto 1:5000 dell'intero territorio comunale;

3) tavola di progetto in scala non inferiore rispettivamente a 1:1000 e a 1:2000 per le zone *A* e *B* sottoposte a disciplina particolareggiata e stralci in scala non inferiore a 1:2000 delle parti delle zone *C* e *D* regolate ai sensi degli articoli 38 e 39 della presente legge;

4) tavola nel rapporto 1:10.000 contenente la sintesi schematica delle previsioni di piano regolatore generale;

5) norme di attuazione del piano regolatore generale;

6) relazione geologica contenente le prescrizioni per i nuovi insediamenti.

Art. 49.

Elementi costitutivi degli strumenti di attuazione del piano regolatore generale

I piani particolareggiati pubblici e privati e i piani di recupero pubblici e privati devono contenere i seguenti elementi:

a) schema di convenzione nella quale sia compresa, oltre a quanto previsto agli articoli 31 e 32 della presente legge per i piani particolareggiati, sia l'indicazione dell'entità dell'intervento dimensionato in superficie territoriale, sia la superficie utile edificabile relativamente a tutte le destinazioni d'uso previste, nonchè al numero degli abitanti o degli addetti insediabili con la quantificazione e delimitazione degli standards urbanistici e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico;

b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;

c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2000 nonchè elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani particolareggiati pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;

d) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;

e) stato di fatto contenente fra l'altro:

1) rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze legnose;
2) costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti;
3) elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù;
4) viabilità e toponomastica;
5) altri eventuali vincoli;

f) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;

g) planimetria di progetto in scala 1:500 indicante numerazione dei lotti, strade, piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici per sosta o parcheggio;

h) sezioni e profili in scala 1:500 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso specificatamente per il piano terreno, dei materiali con le prescrizioni necessarie alla corrispondenza del progetto alle esigenze reali, ambientali e morfologiche;

i) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, con relativa previsione di spesa;

l) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;

m) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano;

n) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per la attuazione del piano;

o) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;

p) dichiarazione del sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno:

all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale;
all'interno della zona territoriale omogenea *A* o in area d'interesse ambientale;
in area soggetta a consolidamento dell'abitato;
in area dichiarata sismica.

Per i piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi sono richiesti esclusivamente gli elementi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e all'art. 27, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi relativi a zone di espansione, limitatamente alle parti comprese nel piano pluriennale di attuazione di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, preliminarmente alla loro attuazione dovranno essere dotati di tutti gli elementi di cui al primo comma, fatta eccezione della lettera *a*), mediante variante ai sensi dell'art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I piani particolareggiati pubblici e i piani di recupero pubblici nelle zone *A* specificano la disciplina particolareggiata e possono contenere solo gli elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *m*) ed *n*) del presente articolo; la relativa planimetria di progetto può essere presentata in scala 1:1000, mentre per le zone *B*, oltre agli elementi di cui sopra, va presentato anche lo stato di fatto di cui al punto *d*) del presente articolo.

I piani particolareggiati pubblici e privati e i piani per gli insediamenti produttivi relativi alle zone industriali e artigianali possono non contenere gli elementi di cui alla lettera *h*) del presente articolo.

Titolo VIII

CONTROLLO SULL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA

Art. 50.

Abitabilità e usabilità delle costruzioni

Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza autorizzazione del sindaco, all'uopo richiesta dall'interessato.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che sia stata rilasciata dal sindaco regolare concessione;
b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato;
c) che siano state rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte sulla concessione, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico-sanitario o di altro genere;
d) che siano rispettate le destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;
e) che siano rispettate le norme di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno;
g) che siano state rispettate le norme antincendio, antisismiche e in genere di sicurezza delle costruzioni.

Gli accertamenti saranno svolti dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario, secondo le rispettive competenze.

Il sindaco, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della domanda, effettuati tramite gli uffici tecnici comunali gli accertamenti di conformità alle norme sanitarie, tecniche e di sicurezza vigenti, nonchè alle condizioni stabilite nella concessione stessa, rilascia l'autorizzazione d'uso o di abitabilità.

In assenza di dette autorizzazioni, è fatto divieto ai comuni o loro consorzi ed alle loro aziende di erogazione di servizi pubblici, quali acqua, gas, illuminazione, rete fognante, di effettuare le relative forniture.

Qualora ai fini dell'abitabilità o dell'usabilità di un immobile sia necessaria l'autorizzazione di altra autorità secondo le leggi vigenti, il sindaco è tenuto a revocare l'autorizzazione entro 90 giorni dalla conoscenza dell'eventuale diniego.

Art. 51.
Utilizzazione abusiva di costruzioni

I proprietari che abitano o usano personalmente o consentono a titolo gratuito od oneroso che altri utilizzi una o più unità immobiliari site in costruzioni prive dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 50, saranno denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Qualora all'atto dell'accertamento dell'infrazione l'edificio o l'unità immobiliare interessata non possieda i requisiti per ottenere l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità, il sindaco porrà un termine per la regolarizzazione dell'immobile, trascorso il quale infruttuosamente provvederà a ulteriore denuncia all'autorità giudiziaria.

Nei casi in cui possa esserci pregiudizio per la salute o per l'ambiente il sindaco, su proposta dell'ufficio tecnico comunale o dell'ufficiale sanitario, a seconda delle rispettive competenze, ordinerà lo sgombero della costruzione e ne impedirà l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.

Art. 52.
Opere costruite in difformità o in assenza della concessione

Per le opere in corso di costruzione di cui sia stata accertata la totale difformità dalla concessione o l'assenza della medesima, il sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori, notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme prescritte per le citazioni. Entro i successivi 10 giorni il sindaco ordina con le medesime modalità la demolizione delle opere, che deve avvenire a cura e spese del proprietario entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica. Ove si tratti di opere totalmente eseguite, il sindaco ne ordina senz'altro la demolizione con le modalità di cui sopra.

Ove non si provveda alla demolizione nei termini suddetti, il consiglio comunale entro i successivi 60 giorni dovrà valutare con delibera motivata, agli effetti delle disposizioni di cui al terzo e all'ottavo comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, se l'opera realizzata sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o se ne sia possibile l'utilizzazione per fini pubblici.

Per le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori notificando la relativa ordinanza agli interessati nelle forme prescritte per le citazioni. Entro i successivi 20 giorni, il sindaco decide l'applicazione dell'ordine di demolizione o della sanzione pecuniaria.

Ove il sindaco non provveda, il presidente del comitato comprensoriale o suo delegato è tenuto ad attuare i provvedimenti di cui ai commi precedenti entro 20 giorni dall'arrivo di comunicazione scritta formulata sia da enti sia da qualsiasi soggetto anche non direttamente interessato, nella quale viene segnalata l'inerzia del sindaco.

Per le sanzioni amministrative e penali valgono le norme di cui agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai fini della valutazione della sanzione pecuniaria di cui all'undicesimo comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il sindaco si avvale della commissione di cui all'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5.

Art. 53.
Annullamento di autorizzazioni comunali

Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni, i provvedimenti e le concessioni comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni di strumenti urbanistici, o che in qualsiasi modo costituiscano violazioni delle prescrizioni stesse, sono annullati dal comitato comprensoriale, sentita la commissione consultiva comprensoriale, secondo le procedure disposte dall'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di inerzia da parte del detto comitato comprensoriale, la giunta regionale inviterà tale organo a provvedere ponendo un termine perentorio. Trascorso tale termine, la giunta stessa, seguendo le procedure del citato articolo, adotterà i relativi provvedimenti sentita la competente commissione consiliare.

Art. 54.
Deroghe

Il piano regolatore generale e il regolamento edilizio possono dettare disposizioni che consentano al comune di rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione del piano regolatore generale purchè le relative scelte non comportino modifiche al piano territoriale di coordinamento comprensoriale e semprechè riguardino edifici e impianti pubblici ai sensi dell'art. 46 della presente legge.

In tali casi, il sindaco richiede il preventivo nulla-osta del comitato comprensoriale e rilascia la concessione previa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 55.
Misure di salvaguardia

A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti urbanistici nei casi previsti dalla presente legge e fino all'emanazione del relativo atto di approvazione, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulla domanda di concessione di costruzione e nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le disposizioni di detti piani o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione.

In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre cinque anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico. L'applicazione delle misure previste nel presente articolo non esime dall'applicazione di misure di salvaguardia più restrittive previste da altre leggi vigenti statali nonchè dall'art. 7 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10.

Titolo IX
ORGANI CONSULTIVI

Art. 56.
Organi consultivi

Per le attribuzioni previste dalla presente legge sono organi consultivi:

a) il comitato consultivo regionale;
b) le commissioni consultive comprensoriali;
c) le commissioni edilizie comunali;
d) le commissioni consultive agricole.

Art. 57.
Comitato consultivo regionale

Il comitato consultivo regionale, formato ai sensi della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, esprime:

1) parere obbligatorio sui piani territoriali regionali di cui all'art. 4 della presente legge;

2) parere obbligatorio sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e relativi piani stralcio, di cui all'art. 8 della presente legge.

In via transitoria, fino alla costituzione delle commissioni consultive comprensoriali, detto comitato continuerà a esercitare le funzioni consultive attribuite alle commissioni stesse dal successivo art. 59.

Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento comprensoriale, il predetto comitato esercita altresì le funzioni consultive sugli strumenti urbanistici di cui al precedente art. 7, punto 4), lettera *a*).

Art. 58.
Commissione consultiva comprensoriale

Il comitato comprensoriale, mediante decreto del suo presidente, provvede alla costituzione di una commissione consultiva comprensoriale così composta:

1) dal presidente del comitato comprensoriale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

2) da due componenti dell'ufficio di piano comprensoriale, designati dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale;

3) da otto componenti designati, con voto limitato a 4, dal comitato comprensoriale, scelti fra esperti in diritto amministrativo, in urbanistica, in geologia, in agraria e in igiene dell'ambiente, assicurando la nomina di almeno un membro per ciascuna delle predette discipline;

4) da tre esperti, eletti con voto limitato a due fra quelli designati dai comuni del comprensorio;

5) da un esperto designato dalle amministrazioni provinciali interessate.

Il presidente della commissione può far intervenire di volta in volta alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi ed esperti estranei all'amministrazione. Potranno essere altresì invitati, senza diritto di voto, rappresentanti di organi e uffici pubblici i cui compiti risultino connessi con l'argomento da trattare. Parimenti potranno essere invitati alle adunanze i sindaci dei comuni interessati, i quali all'atto della votazione dovranno allontanarsi.

Il presidente del comitato comprensoriale nominerà il segretario ed il relativo sostituto, scegliendoli tra i collaboratori dell'ufficio di piano comprensoriale.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza dei due quinti dei suoi componenti ed i pareri sono validi quando siano espressi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I comitati comprensoriali possono deliberare la costituzione di un'unica commissione consultiva su base intercomprensoriale; in tal caso, ferma restando la composizione della commissione prevista al primo comma del presente articolo, ne entrano a far parte di diritto i presidenti dei comitati comprensoriali interessati. Tali presidenti presiedono a turno la commissione consultiva intercomprensoriale; la nomina di tutti i componenti va adottata dai singoli comitati comprensoriali per i quali l'organo svolge funzioni di consulenza, che indicheranno altresì la sede della commissione e la segreteria.

Art. 59.

Compiti della commissione consultiva comprensoriale

La commissione consultiva comprensoriale esprime parere:

sugli strumenti urbanistici di cui al precedente art. 7, punto 4, lettere *a*), *c*), *d*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), sottoposti all'approvazione del comitato comprensoriale;

per i provvedimenti di cui al precedente art. 7, punto 5);

per i provvedimenti di cui al precedente art 7, punto 12);

sulle concessioni edilizie in deroga, di cui al precedente art. 7, punto 13);

su qualsivoglia altro argomento sottopostogli dal comitato comprensoriale.

Art. 60.

Commissione edilizia comunale

Il consiglio comunale nomina una commissione edilizia comunale, con il compito di esprimere parere obbligatorio non vincolante ai fini del rilascio della concessione di cui all'art. 27 della presente legge.

Tale commissione è composta da un numero di membri non inferiore a cinque, ivi compreso il suo presidente nella persona del sindaco o dell'assessore delegato.

Nei comuni superiori a 50.000 abitanti la commissione edilizia può essere articolata in una o più sottocommissioni.

Non fanno parte della commissione edilizia i rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sull'oggetto della concessione.

Il capo dell'ufficio tecnico comunale, o suo delegato, svolge funzioni di segretario senza diritto di voto.

Possono partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, i consiglieri comunali.

Titolo X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

Obbligo di adozione o di revisione del piano regolatore generale e del piano per l'edilizia economica e popolare

I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di programma di fabbricazione sono obbligati ad adottare un piano regolatore generale adeguato alle disposizioni e ai criteri della presente legge, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della medesima.

I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla sua revisione per l'adeguamento alle norme della presente legge entro i seguenti termini dalla data di entrata in vigore della medesima, fatti salvi i tempi di cui all'art. 10, ultimo comma, della presente legge:

a) i comuni dotati di piano regolatore generale approvato dal Ministero dei lavori pubblici, entro due anni;

b) i comuni dotati di piano regolatore generale approvato dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge:

entro due anni, se hanno una popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

entro tre anni, se hanno una popolazione superiore a 20.000 abitanti, ma non superiore a 50.000;

entro quattro anni, se hanno una popolazione superiore a 50.000 abitanti.

I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato il piano regolatore generale, ma non abbiano ancora deliberato le controdeduzioni alle osservazioni, devono adeguare il piano medesimo alle norme della presente legge.

I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato il piano regolatore generale e deliberato le controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, debbono trasmettere il piano medesimo alla Regione. Detti piani e gli altri giacenti a tale data presso la Regione. possono essere approvati se rispondenti alle disposizioni degli articoli 33, 36 e 46 della presente legge. Con provvedimenti di approvazione la Regione fissa il termine massimo, non superiore a cinque anni, entro il quale il comune deve procedere all'adeguamento del piano regolatore generale a tutte le norme della presente legge.

I comuni obbligati che siano sprovvisti di un piano per la edilizia economica e popolare devono adottarlo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo il caso in cui esista o sia in itinere l'adozione di un piano per la edilizia economica e popolare consortile.

In caso di inadempienza il comitato comprensoriale, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, si sostituisce al comune per il rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti.

I piani regolatori generali adottati in esecuzione delle disposizioni del presente articolo sono trasmessi, fino alla data di approvazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, alla Regione ed approvati dalla giunta regionale su parere del comitato consultivo regionale. Nei piani regolatori generali adottati in assenza del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, il loro dimensionamento va determinato ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

Nei riguardi dei piani regolatori generali, programmi di fabbricazione, regolamenti edilizi, piani di edilizia economica e popolare, piani di insediamento produttivi, e loro rispettive varianti, già trasmessi dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, vengono seguite le procedure previste dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

I comuni dotati di piano di fabbricazione possono adottare varianti allo stesso solo se le medesime non incidono sul dimensionamento del piano, oppure sono in adeguamento agli articoli 33, 36 e 46 della presente legge. Tale varianti sono approvate dai comitati comprensoriali, sentita la commissione consultiva comprensoriale. Sono altresì approvate dai comprensori le varianti ai piani regolatori generali in adeguamento ai medesimi articoli con le procedure previste dalla presente legge.

Art. 62.

Regolamenti edilizi

Tutti i comuni devono adeguare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge volte a disciplinare l'attività edilizia e, in particolare, quella di cui ai numeri 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13) e 14) dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Tale regolamento viene approvato dal comitato comprensoriale entro tre mesi dalla data del ricevimento, sentito il parere della commissione consultiva comprensoriale.

Art. 63.

Efficacia degli strumenti di attuazione del piano regolatore generale

Conservano piena efficacia gli strumenti di attuazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione approvati dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge e comunque nei limiti di cui all'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Tali strumenti di attuazione, anche se convenzionati, in sede di revisione del piano regolatore generale o della sua adozione, perdono di efficacia per le parti non realizzate, qualora risultino in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche.

Gli strumenti di cui sopra adottati dal consiglio comunale e non trasmessi agli organi competenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni di questa stessa legge.

I piani particolareggiati, nei cui confronti non siano state presentate opposizioni, nonchè i piani di lottizzazione già trasmessi alla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono diventare esecutivi senza che vengano adottati i provvedimenti di competenza regionale, qualora i consigli comunali, mediante apposita delibera di approvazione, decidano di darvi efficacia ai sensi del presente articolo.

Il programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 19, può prevedere l'attuazione anche per fasi di piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata già approvati e di cui sia stata stipulata la convenzione.

Art. 64.

Cartografia, grafia e simbologia comprensoriale e comunale

Tutti gli strumenti urbanistici devono essere elaborati sulla base della carta tecnica regionale, di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24, e successive modificazioni, e con la grafia e simbologia regionale unificate che, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, verranno indicate con deliberazione della giunta regionale.

La concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10 e dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, è subordinata al rispetto dei predetti adempimenti.

Fino a quando non sarà predisposta detta carta tecnica regionale e fino a che non saranno emanate le indicazioni relative alla grafia e simbologia regionale unificate, i comuni potranno presentare elaborati su cartografia e con grafia e simbologia concordate con i comprensori, ma comunque nella scala di cui all'art. 48 della presente legge, fatto salvo il piano territoriale di coordinamento comprensoriale che potrà essere redatto in scala comunque non inferiore a 1:25.000.

Art. 65.

Zone produttive turistiche

I comuni, previa perimetrazione delle zone e degli edifici turistici a carattere non residenziale di cui si intende conservare la destinazione d'uso da effettuarsi con delibera consiliare, possono autorizzare entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con specifiche delibere consiliari, per le attrezzature ricettive relative ad alberghi, pensioni e locande, escluse quelle comprese nei centri storici, interventi di riqualificazione volti all'adeguamento dei servizi strettamente funzionali e proporzionati all'attività ricettiva, anche in deroga alle norme degli strumenti urbanistici vigenti, ferma restando la capacità ricettiva esistente.

Per gli interventi di riqualificazione, in ogni caso, le distanze fra pareti finestrate non potranno essere inferiori a un terzo dell'altezza della più alta delle pareti prospicienti, e comunque non inferiori a mt 6, e per gli edifici non si potranno avere incrementi di altezza superiori, se non per realizzare volumi strettamente necessari per impianti tecnologici. A tali interventi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, punto 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Art. 66.

Compiti di vigilanza

I compiti di vigilanza nella materia urbanistica di cui all'art. 3 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, vengono esercitati dalla giunta regionale a mezzo dei propri uffici, oppure affidati, con apposito atto deliberativo, al competente comitato comprensoriale.

In particolari casi la giunta regionale potrà altresì nominare commissioni d'indagini, di cui faranno parte due consiglieri regionali — uno di maggioranza e uno di minoranza — designati dalla competente commissione consiliare, che riferiscono alla giunta stessa. Di tali commissioni potranno far parte anche persone estranee all'amministrazione, esperte nella materia.

Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le comunità montame, il circondario di Rimini, gli enti e aziende pubbliche comunque operanti nel territorio dell'Emilia-Romagna, in sede di concessione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni per la realizzazione di opere, impianti e attrezzature fisse o per l'esecuzione di interventi di trasformazione e conservazione del territorio, accertano la conformità delle opere, degli impianti, delle attrezzature e degli interventi interessati ai piani territoriali ed urbanistici di cui alla presente legge.

Art. 67.

Finanziamento e imputazione della spesa

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati, per ciascun esercizio a partire dal 1978, con la legge di approvazione del bilancio ed iscritti in appositi capitoli, secondo quanto previsto dalla legge regionale sul bilancio e la contabilità regionale.

In prima applicazione, per gli adempimenti di cui all'art. 61, limitatamente ai comuni con meno di 50.000 abitanti, il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera il programma per la concessione di contributi a fondo perduto ai comprensori, ai comuni o ai loro consorzi, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 68.

Disposizioni finali

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2, e sostituito dal seguente:

« Interventi diversi da quelli previsti nel comma precedente sono ammessi sono nell'ambito di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nonchè a mezzo piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167. Sono altresì ammessi interventi con singola concessione convenzionata nell'ambito delle zone omogenee *A*, dotate di disciplina particolareggiata che preveda destinazione d'uso e modalità di intervento su ciascun edificio. Sono fatte salve le demolizioni e ricostruzioni per le quali sono prescritti, in ogni caso, i piani particolareggiati di cui sopra ».

Sono abrogate le prescrizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente legge e, in particolare, quelle contenute nel punto 5), lettera *a*), dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 dicembre 1978

TURCI

(10326)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790600)